

LA RICCA LEGISLAZIONE CANONICA DEL SINODO PROVINCIALE I (1872) E LA POSIZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA CIRCA GLI ATTI SINODALI

ILIE ARIEȘAN*

ABSTRACT: The Ample Canonic Legislation of the 1st Provincial Synod (1872) and the Position of the Holy See Regarding the Acts of the Synod. The current paper aims to emphasize the role of the 1st Provincial Synod as a fundamental juridical apparatus for the particular law of our Church and as a *fons iuris* for *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. We know that our *ius particulare Ecclesiae sui iuris* is in the process of being drawn up.

This paper focuses on the rich canonic analysis of the 1st Provincial Synod (1872) and on the position of the Apostolic See regarding the acts of this synod which was the most important one amongst the other two Romanian provincial synods approved by the Holy See, because it was meant to renew the Romanian canonic legislation and to replace the famous collection *Directorum Legis*, also known as *Pravila* (1652), in use since before the Union and presented as a *fons iuris* even in the norms of the synods ulterior to the Union with Rome.

An important role in our approach is given to the analysis of several aspects characteristic to the 1st Provincial Synod such as, for example, the *Sacri canones* as a *fons iuris* of a great importance for the 1st Provincial Synod, since it made the Romanian Church a unique one among the other Oriental Churches United with Rome through its fidelity towards the Oriental tradition and patrimony.

For a better understanding of the Synod, we analyzed also the *Ad decreta Synodalia animadversiones* (cf. *Mansi* 42), which revealed the importance of the Romanian synod obvious even in a comparison with the synods of the other Catholic Oriental Churches from the same period in the Habsburg Empire, precisely because it was the intention of the Holy See of Rome to present the 1st Provincial Synod as a model for them.

* Sacerdote greco-cattolico nell'eparchia di Cluj Gherla. Amministratore parrocchiale a Vad e Catan del decanato di Dej. Membro del Consiglio giudiziario eparchiale e giudice nel Tribunale Ordinario delle Chiesa Romena Unita. Dottore in Diritto canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale di Roma con la tesi *Il Sinodo Provinciale I (1872) ed il suo ruolo nel dare una nuova impronta alla legislazione canonica romena*. Email: ausimilar@gmail.com.

The foundation of the new ecclesiastic province of Alba Iulia and Făgăraș (*Ecclesiam Christi* Bulla of Pope Pius IX, from Nov. 26th 1853) was of a fundamental importance for the Romanian Church and for its legislation. It was a great need for the exact knowledge of the spirit of the clergy and of the faithful, of their state, of their customs and of all that could have referred to the preservation in this province of the purity of faith and of the holiness of the rites and discipline. All these aspects reflected in the concern of Rome were expressed initially by the Apostolic Nuncio from Vienna, who asked the metropolitan and his suffraganeous bishops for a complete informative report regarding various disciplinary aspects from their own bishoprics, information about the provincial and local synods, about the married clergy, the ecclesiastical courts, the Sacrament of Marriage, the diriment impediments etc., with the purpose of checking up if the customs of each bishopric were conform with the oriental canonic law and if any remaining stains from the time of the Schism could still be found in the rite and the discipline of this Church.

One can notice that the Romanian Greek-Catholic Church had its own problems, among which the reports revealed, besides important aspects of sacramental law, the issue of synodality, the one of the rights of the archpriests, the issue of the organization of a new ecclesiastical province, the one referring to the *communicatio in sacris*, to the election of the metropolitan and of the bishops, the one concerning the role of the laity in the church. Several of these issues caused Rome true difficulties. A famous example is offered by the matrimonial practice preceding the Union, supported vividly by the Romanian metropolitan A.Ș. Șuluțiu, who allowed the archpriests to function as a first instance court.

In the Romanian Greek-Catholic Church, the *ius particulare* has as its fundamental juridical apparatus especially the three Provincial Synods of 1872, 1882 and 1900. The knowledge of this legislation is fundamental to the canonic direction and drawing up of the *ius particulare Ecclesiae sui iuris*.

Keywords: canonic law; particular law; Greek-Catholic; juridical apparatus; 1st Provincial Synod (1872)

REZUMAT: Ampla legislație canonică a Sinodului provincial I (1872) și poziția Sfântului Scaun referitoare la actele sinodale. Prezentul articol își propune să scoată în relief Sinodul provincial I ca aparat juridic fundamental pentru dreptul particular al Bisericii noastre și ca *fons iuris* pentru *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. În prezent *ius particulare Ecclesiae sui iuris* este în plin proces de redactare.

Acest studiu analizează bogata legislație canonică a Sinodului provincial I (1872) și poziția Scaunului Apostolic față de actele Sinodului, care a fost cel mai important dintre cele trei Sinoade provinciale românești aprobate de Scaunul Apostolic, pentru faptul că era menit să reinnoiască legislația canonică românească și să se substituie faimoasei Colecții *Directorium legis*, cunoscută și sub numele de *Pravila* (1652), în vigoare înainte de Unire, și prezentă ca *fons iuris* chiar și în normativa unor Sinoade ulterioare Unirii cu Roma.

Un rol însemnat în abordarea acestui subiect este acordat analizei câtorva aspecte caracteristice Sinodului provincial I cum ar fi, de exemplu, *Sacri canones* în calitatea lor de *fons iuris* de mare importanță în cadrul Sinodului provincial I deoarece acest fapt evidențiază Biserica română ca fiind unică între celelalte Biserici orientale Unite cu Roma, prin fidelitatea ei față de tradiția și patrimoniul oriental. Pentru o mai bună înțelegere a Sinodului, s-a analizat și *Ad decreta Synodalia animadversiones* (cf. *Mansi* 42), care scoate în relief importanța acestuia chiar și comparativ cu sinoadele celorlalte Biserici orientale din Imperiul Habsburgic din aceeași perioadă, tocmai pentru că în intenția Scaunului Apostolic de la Roma, Sinodul provincial I era menit să servească drept model acestora.

De o importanță fundamentală pentru Biserica română și pentru legislația ei a fost întemeierea noii provincii ecleziastice de Alba-Iulia și Făgăraș (Bulla Papei Pius al IX-lea *Ecclesiam Christi*, din 26 nov. 1853), deoarece se impunea necesitatea cunoașterii cu exactitate a spiritului clerului și credincioșilor, a condiției lor, a obiceiurilor și a tot ceea ce ar fi putut să facă referire la păstrarea în această provincie a purității credinței și a sfințeniei riturilor și disciplinei.

În această direcție s-au și îndreptat preocupările Scaunului Apostolic de la Roma, mai întâi prin intermediul Nunțului Apostolic din Viena, prin care s-a cerut mitropolitului și episcopilor sufragani, care făcuseră în scris, cu titlu informativ, un raport complet cu privire la diferite puncte disciplinare din propriile eparhii, informații despre sinoadele provinciale și eparhiale, despre căsătoria clericilor, despre tribunalele bisericești, despre sacramentul căsătoriei, despre impedimentele dirimante etc., cu scopul de a se verifica dacă obiceiurile din respectivele eparhii erau conforme cu dreptul canonic oriental și dacă nu cumva s-au strecurat în rital și disciplina acestei Biserici vreuna din erorile dobândite în perioada schismei.

După cum putem să ne dăm seama, nici în Biserica greco-catolică română nu lipseau problemele. Între acestea sunt amintite, în afară de aspectele importante de drept sacramental, problema sinodalității, apoi cea a drepturilor protopopești, problema organizării noii provincii bisericești, aceea referitoare la *communicatio in sacris*, a alegerii mitropolitului și a episcopilor, aceea a rolului laicilor în Biserică. Câteva din aceste probleme au provocat Scaunului Apostolic de la Roma adevărate dificultăți. Un exemplu faimos, în acest sens, este cel al practicii matrimoniale de dinaintea Unirii, susținută cu insistență de Mitropolitul român A.Ș. Șuluțiu, care acorda protopopilor facultatea de a funcționa ca tribunale de primă instanță.

În Biserica greco-catolică română *ius particulare Ecclesiae sui iuris* are ca aparat juridic de bază îndeosebi cele trei *sinoade provinciale de Alba-Iulia și Făgăraș* (1872, 1882, 1900), de aceea, cunoașterea unei asemenea legislații este fundamentală orientării canonice și redactării acestuia.

Cuvinte cheie: legislația canonică; dreptul particular; greco-catolic; aparatul juridic; Sinodul Provincial I (1872).

Introduzione

Il primo Sinodo provinciale di Alba-Iulia e Făgăraș (1872) è stato considerato dall'autorità competente il più importante, sia per la Chiesa romena, che per le altre Chiese orientali cattoliche, e anche per il fatto che il Sinodo con i suoi atti doveva dare una nuova impronta alla legislazione canonica romena.

Questo tema è di assoluta attualità per la Chiesa romena che, al presente, è in pieno processo di redazione del suo *ius particulare*. La passione per una ricerca approfondita sull'identità specifica della mia Chiesa, particolarmente rilevante rispetto al diritto particolare, era nata in me già a decorrere dai miei studi anteriori compiuti a Roma e sfociava naturalmente nella necessità di un'attenta analisi dell'ordinamento giuridico della Chiesa romena prima e dopo l'Unione con Roma del 1698, con una particolare attenzione al Sinodo provinciale I (1872) che ne avrebbe configurato il nuovo *vultus*.

Dunque, la celebrazione di un Sinodo provinciale intento a codificare il diritto ecclesiastico romeno e, così, ad apportare non solo le riforme necessarie alla precedente collezione *Pravila*, ma a compilare un nuovo sistema di leggi, era una vera necessità; il codice precedente, il *Pravila* del 1652, secondo l'analisi della Sede Apostolica s'era infatti dimostrato pieno di errori, privo di alcuna autenticità, desunto per tanti aspetti dalle opere di Fozio, Balsamone, Blastares e Zonaras¹.

Nel Sinodo provinciale I, in dieci titoli, si legiferò su materie di grande rilievo non solo canonico, ma anche storico e teologico: la fede; la chiesa; la sinodalità; i benefici ecclesiastici; i sacramenti; il culto divino; la vita del clero; l'ordine monastico di *San Basilio Magno*; l'istruzione dei giovani e le province ecclesiastiche².

Gli atti del Sinodo provinciale I (1872) furono inviati a Roma per essere approvati conformemente alla Bolla *Immensa aeterni*, del 22 gennaio 1588, mediante la quale Sisto V chiedeva che tutti i decreti dei concili o dei sinodi provinciali della cristianità venissero trasmessi alla Sede Apostolica in vista del loro esame e per il loro riconoscimento.

Dopo che ebbero subito delle modifiche di contenuto e di forma, la Sede Apostolica Romana li rispedì a Blaj nel 1881. D'ora in avanti essi avrebbero costituito un vero diritto particolare per l'intera provincia metropolitana di Alba-Iulia e Făgăraș³.

¹ Cfr. Archivio della Sacra Congregazione di Propaganda Fide per gli Affari del Rito Orientale, (da ora in poi SCPF), *Ponente*, 1874, (§3), 2; I. Dan, *Pravila magna eiusque auctoritas in Ecclesia Romena «Andreptarea legii» a. 1652*, Pontificium Athenæum Urbanianum de «Propaganda Fide», Excerpta ex dissertatione ad lauream in Facultate theologica, Romæ 1944, 173.

² Cfr. J. Mansi, *Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio*, XLII vol., Florentiæ-Parisiis 1901-1966, 493-610, (da qui in poi Mansi 42).

³ Cfr. Mansi 42, 617-952 *passim*.

In un tale contesto il Sinodo provinciale I (1872) abrogò totalmente il diritto precedente della Chiesa romena, chiamato volgarmente *Pravila*, il quale era rimasto in vigore anche dopo l'Unione presso la medesima Chiesa, tranne per quelle norme che all'Unione erano contrarie. Possiamo quindi affermare che il Sinodo provinciale I, dopo la sua approvazione dalla Sede Apostolica e dopo la sua entrata in vigore, valse come nuovo codice per la Chiesa greco-cattolica romena, tanto da venir citato come *fons iuris* per il CCEO.

Lo *ius particulare* per la Chiesa greco-cattolica romena è rappresentato soprattutto dai tre Sinodi provinciali di Alba-Iulia e Făgăraș (1872, 1882, 1900), presi da noi in esame⁴; convinti che una buona conoscenza di tale legislazione sia alla base dell'intero orientamento canonico attuale e della redazione dello *ius particulare* e consapevoli del fatto che alcuni modesti passi si siano già fatti in tale direzione, con la presente ricerca abbiamo inteso fornire un ulteriore contributo che speriamo sia di qualche utilità nel merito della questione.

Ci auguriamo, dunque, che la nostra ricerca sia un modesto passo per il progresso organico della medesima Chiesa romena, affinché provveda «nel miglior modo possibile al bene delle anime dei fedeli cristiani con una rinnovata disciplina»⁵.

1.1 Le mire della Sede Apostolica: un Sinodo da servire come modello

Il metropolita Ioan Vancea e Iosif Papp-Szilágyi, vescovo di Oradea-Mare, conosciuto per il suo lavoro sul diritto canonico orientale⁶, andarono a Roma per prendere parte al Concilio Vaticano I (1869-1870)⁷; il vescovo di Lugoj, A. Dobra, morì nel 1870 e fu sostituito da Ioan Olteanu, mentre la sede di Armenopoli o/e Gherla, oggi Cluj-Gherla, rimaneva vacante. Papp-Szilágyi s'interessò molto della preparazione del primo Sinodo provinciale, come tra l'altro abbiamo potuto

⁴ Cfr. I. Arieșan, *Il Sinodo Provinciale I (1872) ed il suo ruolo nel dare una nuova impronta alla legislazione canonica romena*, (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum), Pontificium Institutum Orientale, Romae 2008.

⁵ Cfr. Giovanni Paolo II, Cost. Ap., *Sacri Canones* (18 ottobre 1990), promulgate il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, AAS 82, 1990, 1033-1044. Testo italiano citato dall'*Enchiridion Vaticanum*, XII, Bologna 1992, 407-427, (nn. 507-530), 530.

⁶ J. Papp-Szilágyi, *Enchiridion iuris ecclesiae orientalis catholicae*, Typis Aloysii Tichy, Magno-Varadino 1862.

⁷ Cfr. G. Patelos, *Vatican I et les évêques uniates: une étape éclairante de la politique romaine à l'égard des orientaux (1867-1870)*, Éditions Nauwelaerts, Louvain 1981, 224-234; cfr. F. De Wyls, *Le Concile du Vatican et l'union*, *Irénikon* 6, 1929, 366-396, 488-516, 655-686; cfr. J. Hajjar, *L'Épiscopat catholique oriental et le I^{er} Concile du Vatican*, in *Revue d'Histoire Ecclésiastique* (1970), 423-455, 737-788; cfr. N. Boșan/ I. Cârjă, *Biserica română unită la conciliul ecumenic Vatican I (1869-1870)*, Cluj-Napoca 2001, 149-226.

notare, ma quando questo Sinodo provinciale veniva celebrato, nel 5-14 maggio 1872⁸, Papp-Szilágyi, purtroppo colpito da una malattia, non vi poté assistere e si fece rappresentare da uno dei suoi canonici, Ioan Szabo. A questo Sinodo provinciale romeno parteciparono solamente due vescovi ed il vicario capitolare d'Armenopoli. Ventuno altri membri presero parte all'assemblea sinodale: il preposto e tre canonici di Făgăraș; il preposto ed un canonico di Lugoj; un delegato di ciascuno dei capitoli di Oradea-Mare e di Gherla; sette teologi e tre notai presi dal clero eparchiale; gli egumeni dei monasteri basiliani di Blaj e di Bixad ed il vicario di questo ultimo⁹.

Il lavoro del Sinodo romeno veniva organizzato come segue: una «prima congregazione generale»¹⁰ ebbe luogo il 4 maggio 1872 al palazzo metropolitano di Blaj, per confermare, tra le altre, la nomina degli ufficiali del Sinodo stesso¹¹. La domenica del 5 maggio 1872, il metropolita pronunciò un lungo discorso di apertura del Sinodo¹²; una «seconda congregazione generale»¹³ s'era tenuta il 6 maggio 1872¹⁴: furono stabilite tre commissioni sinodali e si fece ripartire l'esame «dei dieci titoli»¹⁵ del prospetto dei canonici che era stato preparato¹⁶. Altre congregazioni generali, convocate nei giorni 9-13 maggio 1872, adottarono questi canonici¹⁷. Il 14 maggio, un'ultima congregazione generale si occupò di esaminare le suppliche presentate al Sinodo e delle diverse sistemazioni di ordine pratico; una sessione solenne decretò la chiusura del Sinodo provinciale¹⁸.

⁸ La lettera di convocazione del metropolita Vancea fu inviata nel marzo 1872. Gli atti di questo primo Sinodo provinciale di Alba-Iulia e Făgăraș sono pubblicati a Roma nel 1881 con il titolo: *Concilium primum provinciale Alba-Iuliense et Fogarasiense habitum anno MDCCCLXXII*; in seguito essi sono state pubblicati nell'edizione romena-latina, nel 1882, e poi una seconda volta nel 1886; cfr. Mansi 42, 463-710.

⁹ Cfr. C. De Clercq, *Histoire des conciles*, XI/1-2, Paris 1949-1952, XI/2, 642; cfr. *Concilium Provinciale Primum*, Blasiu 1882, 21-25; cfr. Mansi 42, 476-478.

¹⁰ Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 9.

¹¹ Cfr. Mansi 42, 466-468; cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 15-18.

¹² *Acta et decreta concilii provinciae ecclesiasticae graeco-catholicae Alba-Iuliensis et Fogarasiensis anno domini 1872*, in *Concilium Provinciale Primum*, 25-37; cfr. Mansi 42, 477-490.

¹³ Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 11.

¹⁴ Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 18s.

¹⁵ I «titoli I-IV» furono promulgati solennemente la domenica del 12 maggio, ed i «titoli V-X» dei canonici furono promulgati il 14 maggio 1872 della congregazione generale del sinodo; cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 11-13.

¹⁶ Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 11. Il metropolita non fece partire nessuna delle commissioni.

¹⁷ Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 11-13.

¹⁸ Cfr. Mansi 42, 489-492; cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 13, 47ss.

Precisiamo sin dall'inizio di questo paragrafo che i *sacri canones* adottati in questo Sinodo provinciale I (1872) della Chiesa greco-cattolica romena contengono poche citazioni nel testo, ma numerosi riferimenti in nota. Inoltre, le edizioni stampate del Sinodo provinciale non restituiscono il testo originale dei *sacri canones*, perché inseriscono le modifiche imposte dalla Sede Apostolica e sopprimono, su ordine di questa, tutti i riferimenti ai sinodi di *Photius*¹⁹, alle leggi dell'impero romano d'Oriente, a Balsamone ed agli altri canonisti bizantini, ai *nomocanones* e specialmente alle Collezioni dette *Pravila e Pidalion*²⁰.

Una volta celebrato il primo Sinodo provinciale della Chiesa greco-cattolica romena, gli atti vennero sottoposti all'esame della Sede Apostolica per essere esaminati e confermati, secondo la costituzione apostolica *Immensa aeterni*, del 22 gennaio 1588²¹, di Sisto V (1585-1590). Gli atti del Sinodo provinciale I che si stavano sottoponendo all'esame della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, furono i primi tenuti nella provincia ecclesiastica di Alba-Iulia e Făgăraș. Fu il Pontefice Pio IX che nel 1853, per provvedere meglio agli spirituali bisogni dei cattolici romeni di rito bizantino sparsi nella Transilvania, nel Banat di Timișoara e nell'Ungheria, si determinò ad erigere l'eparchia di Făgăraș della Chiesa greco-cattolica romena, elevandola alla dignità di sede metropolitana con la chiesa cattedrale a Blaj, annettendole il titolo di «Alba-Iulia e Făgăraș». Furono assegnate alla nuova sede metropolitana (o/e arcieparchia) tre chiese suffraganee, cioè quella di Gran-Varadino (o Oradea-Mare), già eretta in «Ungheria», e due altre create in tale circostanza, ossia quelle di Lugoj nel Banat e di Armenopoli (ossia Gherla, oggi di Cluj-Gherla) in Transilvania.

Appena eretta questa nuova provincia ecclesiastica apparve chiaramente la necessità di conoscere con esattezza lo spirito del clero e del popolo, la loro condizione, i loro usi, tutto quello, insomma, che potesse riferirsi a ridurre o a conservare in quella provincia la purezza della fede e la santità dei riti e della disciplina; e ciò era tanto più necessario quanto l'origine ed il progresso dell'unione di quei popoli alla Chiesa cattolica appariva involto tra oscurità e dubbi. A questo oggetto si volsero le sollecitudini della Sede Apostolica, in primo luogo e per mezzo del Nunzio di Vienna, tramite cui fu chiesto al metropolita ed ai vescovi suffraganei, quando erano ancora riuniti in sessione a Blaj (1855)²², che dessero per iscritto, a

¹⁹ Ugualmente la denominazione del «sesto concilio», per l'assemblea di 691, dovette essere modificata in «concilio in Trullo».

²⁰ Collezione canonica in greco volgare, fatta da due monaci dell'Atos e pubblicata a Leipzig nel 1800; tradotta e stampata in romeno nel 1844.

²¹ Cfr. *Immensa aeterni Dei* [22 gennaio 1588] per la riorganizzazione della Curia Romana in *Bullarium Romanum*, VIII, 1863, 985-988.

²² Cfr. «Archivio Segreto Vaticano» (da ora in poi ASV), *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV, 1859, fasc. 3 ff. 168^{r-v}-223^{r-v}.

titolo informativo, una piena relazione su vari punti di disciplina delle loro eparchie, per vedere se le consuetudini invalse in quelle eparchie fossero conformi al diritto canonico orientale, e se nessuna delle macchie contratte nel funesto scisma si fosse insinuata nel rito e nella disciplina della loro Chiesa²³.

«Poiché le informazioni della Sede Apostolica circa la disciplina, il rito ed il ‘codice’ di diritto canonico della Chiesa greco-cattolica romena, erano precarie, Pio IX chiedeva mediante il Nunzio Apostolico che i vescovi romeni deponessero alla nunziatura di Vienna una relazione scritta su ciò che riguardava i punti di disciplina vigenti nelle loro eparchie. Dopo un previo confronto ad Oradea-Mare, nel 15 aprile 1856, i vescovi romeni inviavano le loro relazioni al Nunzio Apostolico, nelle quali specificavano le consuetudini dell’elezione del metropolita e dei vescovi suffraganei; inoltre essi offrivano delle informazioni sui sinodi provinciali ed eparchiali, sul matrimonio dei chierici, sui tribunali ecclesiastici, sul sacramento del matrimonio, sugli impedimenti dirimenti, ecc. Bisognerebbe notare qui che nella provincia ecclesiastica romena, si trovavano delle tradizioni, consuetudini e norme di diritto canonico assai diverse, sia fra le eparchie suffraganee, che all’interno della disciplina canonica orientale»²⁴.

Le relazioni dei prelati romeni, ottenute nel 1856, fecero vedere non solo qualche inesattezza di giudizio e discrepanze non lievi dalla disciplina orientale, ma anche una certa tenacità nel sostenere qualche punto connesso con il dogma, su cui era necessario chiarire la posizione di questi vescovi, mettere in armonia i principi della dottrina cattolica con quel punto e, tutelare l’integrità del vero rito orientale, escludere gli errori e formare così l’unione in quella provincia. Il risultato pertanto delle menzionate relazioni offrì copiosa materia di discussione per la Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari nelle Sessioni del 1858 appositamente tenute sul principio²⁵.

«Il 16 aprile 1856, il Nunzio Apostolico trasmetteva così alla Sede Apostolica le sue osservazioni assieme alle relazioni dei vescovi romeni, con delle correzioni circa vari punti dogmatici e disciplinari, fra le quali lo sviluppo del matrimonio *ex capite adulterii* e le seconde nozze dei sacerdoti

²³ Cfr. «Sacra Congregazione de Propaganda Fide per gli Affari del Rito Orientale (SCPF)», *Ponente, Ristretto con Sommario e Nota d’Archivio*, di A. De-Luca, del febbraio 1874, 1s. [d’ora in poi SCPF, *Ponenze*, 1874].

²⁴ Bocșan/ Cârjă, *Biserica Română Unită la Conciliul Vatican I (1869-1870)*, Cluj-Napoca 2001, 106s. [trad. nostra].

²⁵ Cfr. SCPF, *Ponente*, 1874, 1s.; cfr. Mansi 42, 453s.

dopo il decesso della prima moglie. Questi punti vennero tempestivamente contestati dallo stesso Nunzio; soprattutto la questione circa il matrimonio fu respinta da lui medesimo, in quanto considerato un vero diritto di ignorare il decreto *Tametsi*²⁶ del Concilio di Trento (1545-1563), Concilio che sanciva delle questioni di dogma e non di disciplina²⁷.

Come possiamo osservare, inoltre, non mancavano pochi problemi in questa Chiesa greco-cattolica romena, fra i quali menzioniamo ancora, oltre il problema del matrimonio e dell'amministrazione dei santi sacramenti, il problema dei sinodi, dei diritti dei protopresbiteri, il problema dell'organizzazione della nuova provincia ecclesiastica, della *communicatio in sacris*, del diritto canonico, dell'elezione del metropolita e dei vescovi, del ruolo dei laici nella chiesa; problemi, questi, che crearono delle difficoltà con la Sede Apostolica²⁸. Con il concordato stipolato tra l'Austria e la Sede Apostolica (1855)²⁹, dunque, si favoriva l'accentuazione della tendenza latinizzante, l'ingerenza dei fattori politici e della Chiesa latina nella vita della Chiesa greco-cattolica. I primi accordi erano legati al sacramento del matrimonio dei cattolici e l'Istruzione del Card. Rauscher (1856), la quale limitava drasticamente le prerogative dei protopresbiteri circa il matrimoniale³⁰.

Mancando però gli elementi necessari per decidere sulla grande maggioranza delle questioni proposte, si vide la necessità d'inviare in Transilvania un delegato apostolico che, oltre al comunicare a quei vescovi le istruzioni pontificie della Sede Apostolica su quei punti dottrinali su cui era stata consultata, non transigesse, osservasse sul campo lo stato di quelle eparchie, raccogliesse tutte quelle notizie che si ravvisassero necessarie per avvicinarsi meglio la santa unione con i romeni e stabilisse in tutta quella provincia una disciplina uniforme, basata sul vero diritto canonico della Chiesa orientale³¹. Questa gelosa missione fu affidata al Nunzio Apostolico di Vienna, De Luca, cui si associarono tre distinti soggetti esperti nelle cose orientali. Dopo che ebbe tenuto in Blaj, sede del metropolita, nove sessioni

²⁶ Cfr. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, edd. J. Alberigo ed Alii, Bologna 1973, 755ss. (da ora in poi COD).

²⁷ Bocșan/ Cârjă, *Biserica Romană Unită*, 106s. [trad. nostra]; cfr. COD 657ss.

²⁸ Cfr. Bocșan/ Cârjă, *Biserica Romană Unită*, 107ss.; cfr. I. Dumitru-Snagov, *Le Saint-Siège et la Roumanie moderne 1866-1914*, Roma 1989, 45ss.

²⁹ Cfr. A. Zanotti, *Il concordato austriaco del 1855*, A. Giuffrè Editore, Milano 1986, 133ss.

³⁰ Cfr. S. Retegan, *O tentativă din timpul absolutismului pentru întrunirea sinodului mitropolitan la Blaj (1858)*, in *Transilvania între medieval și modern*, Cluj-Napoca 1996, 84s.; cfr. I. Dumitru-Snagov, *Le Saint-Siège et la Roumanie moderne 1850-1866*, Roma 1982, 124ss.

³¹ Cfr. ASV, *Archivio della Nunziatura di Vienna*, 325, ff. 290^r-315^r.

o/e conferenze con l'episcopato romeno nel settembre del 1858, ne fornì un accurato rapporto, che fu oggetto di varie adunanze tenute dall'encomiata Congregazione degli Affari nel 1859³².

Non pochi punti vennero risolti e le risoluzioni vennero poi sancite dal Romano Pontefice; ma alcuni altri rimasero in sospeso. Perciò si colse l'occasione per ricordare a quei vescovi l'obbligo di tenere il Sinodo provinciale a tenore del diritto canonico perché fossero stabilite concordemente norme idonee ed uniformi, da applicarsi poi alle singole eparchie mediante le disposizioni dei sinodi eparchiali; tanto è vero che dall'unione in poi non se n'era potuto celebrare nessuno. Dall'unione con Roma (1697) fino all'anno 1777, i Romeni cattolici avevano una sola eparchia, per cui i sinodi tenuti fino ad ora riguardavano l'intera Chiesa romena.

«Fino al 1777 i cattolici Romeni – poiché solo di questi qui si tratta – avevano una sola eparchia, per cui i sinodi tenutisi fino a quell'anno riguardavano tutta la Chiesa romena. Nel 1777 fu eretta l'eparchia di Oradea, nel 1853 quelle di Lugoj e Gherla, le quali hanno ciascuna anche un ordinamento proprio. Perciò questa parte consentirà di due articoli, uno sul diritto comune a tutta la Chiesa romena, e l'altro sul diritto particolare delle varie eparchie»³³.

Peraltro non si pensò più al sinodo provinciale fino al 1865; ed anche allora attesi i fondati dubbi che c'erano sull'ortodossia del defunto metropolita di Alba-Iulia e Făgăraș, Alexandru Șterca Șuluțiu, nonché la sua soverchia affezione per le costumanze orientali e le difficoltà che potevano insorgere intorno alla presidenza del sinodo stesso, la Sede Apostolica esitò alquanto prima di permetterne la celebrazione. Ma avutesi in seguito sufficienti assicurazioni, anche da parte del governo austriaco, nell'udienza del 9 luglio 1867, il Romano Pontefice si degnava di rispondere affermativamente alla domanda in proposito avanzata del predetto metropolita³⁴.

³² Cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 2; cfr. Mansi 42, 454s.

³³ *Usque ad annum 1777 Rumeni catholici, de ipsis enim solis hic agitur, unam tantum habebant diocesim, ideoque synodi hucusque habita, totam Rumenam respiciunt ecclesiam. Anno 1777 erecta est diocesis Oradea, anno 1853 illa Lugoj et Gherla, quae unaquaque etiam proprias habet regulas. Ideo haec pars duos habebit articulos, unum iuris communis totius ecclesiae rumenae, et alium iuris particularis variarum diocesum.* Sacra Congregazione Orientale, *Codificazione Canonica Orientale*, Fonti, fasc. X: *Disciplina Bizantina*, «Romeni»: *Testi di diritto particolare dei Romeni*, 1933, 25.

³⁴ Cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 2; cfr. Mansi 42, 454.

I vescovi avevano formulato lo schema dei punti da trattarsi nel sinodo, che si dà nel Sommario n. I delle «Ponenze» della lodevole Congregazione degli Affari³⁵, e questo era sembrato molto arido alla Propaganda Fide; così il prefetto della detta Congregazione, nel 12 luglio 1867 rispondeva al metropolita:

«Penso che le basi ricordate prima, illustrate in termini troppo generali in seguito debbano essere ampliate sempre più nelle sessioni sinodali in modo tale che vengano sottoscritte queste, come è consuetudine, trattazioni sui sacramenti e soprattutto sul sacramento del matrimonio, sul celibato dei chierici, sull'ordine da seguire nei giudizi ecclesiastici, sulla corretta trasmissione dell'istituzione della gioventù, sulla restaurazione dell'Ordine dei monaci di S. Basilio e sulla sua diffusione nelle singole diocesi suffraganee e infine su altri importanti capisaldi della disciplina ecclesiastica.

Così anche per quanto riguarda gli usi e le prassi custodite non dubito che si terrà minimamente un sinodo provinciale riguardo quelle che sono state abolite con buon esito dal momento che manifestavano qualche errore, ma almeno terrà un'argomentazione sui riti e le consuetudini della Chiesa orientale legittimamente revocati che di certo sono stati approvati dalla Sede Apostolica, sono collegate moltissimo alla divina costituzione della Chiesa e sembrano contribuire ad un bene maggiore della santa unione.

³⁵ «Schema dei punti da trattarsi nel primo Sinodo provinciale di Făgăraș e Alba-Iulia, comunicato dal metropolita a tutti i suffraganei con foglio del 31 maggio 1867 e dal vescovo di Oradea-Mare trasmesso alla Propaganda il 24 giugno 1867. *Specificatio principiorum, super eorum basim eveniant consultationes et pertractationes in synodo provincialis.*

1^a *Consultatio de modo introducendi uniformitatem in administratione hierarchica in tota provincia metropolitana super basim sacrorum canonum et institutionum antiquarum ecclesiae nostrae catholicae orientalis, sicut etiam super basim paxis et consuetudinum similiter ex antiquitate usatarum in ecclesia nostra.*

2^a *Consultatio de mediis magis accommodatis ad propagandam et consolidandam unionem cum sancta mater ecclesia Romae antiquae.*

3^a *Consultatio de dispositionibus, quae adhibendae essent ad emendationem morum in populis nostris e provincia metropolitana. — Et tandem,*

4^a *Consultatio de mediis necessariis ad organizationem ecclesiarum et scholarum e provincia metropolitana.*

5^a *Consultatio super obiectis determinatis in conferentia episcoporum ex anno 1858 Balasfalva sub praesidio nuntii apostolici Viennensis qua delegati pontificii.*

6^a *Consultatio super mediis meliorationis convenientioris subsistentiae cleri ex integra provincia metropolitana. In fidem versionis Romae, die 24 iunii 1867.*

Ioannes Szabò, illustrissimi ac reverendissimi domini episcopi Magno-Varadinensis canonicus a latero. SCPF, *Sommario*, n. I, f. 327; Mansi 42, 455, nota 1; cfr. C. De Clercq, *Histoire des conciles*, XI/2, 632, nota 2: Ce projet se borne à énumérer six groupes de questions : uniformisation des lois et coutumes ; moyens de propager et de consolider l'Union ; amendement des mœurs ; entretien des églises et des écoles ; questions traitées dans les conférences de 1858 ; subsistance du clergé.

Perciò sebbene sia indiscutibile che si debbano risolvere le controversie dogmatiche attraverso un decreto del Pontefice Romano o attraverso una definizione del Concilio ecumenico Vaticano I, tuttavia l'argomentazione del sinodo provinciale esige che si espongano nel medesimo le verità cattoliche e siano tramandati *in primis* quegli articoli di fede che affermano la relazione con gli errori condannati degli scismatici e non con quelle novità (stranezze) delle dottrine che avanzano dovunque nel rischio tanto grave della presenza delle anime»³⁶.

Se non che, essendo venuto a mancare in quel frattempo il metropolita Șuluțiu, l'adunanza non ebbe più luogo. Il suo successore Vancea, per eliminare molti abusi rinvenuti nelle diverse sfere dell'amministrazione episcopale dell'arcieparchia nel 1869, aveva ideato di tenere il sinodo eparchiale, che da centocinquantanni non s'era più riunito; ma la Congregazione di Propaganda Fide, cui s'era rivolto per ottenerne il permesso, dietro il parere di Papp-Szilágyi, vescovo di Oradea-Mare, prelado molto ragguardevole a motivo della sua dottrina, gli suggerì piuttosto di convocare, secondo gli accordi e le basi stabilite nel 1867, il Sinodo provinciale³⁷.

Aderendo il metropolita ai desideri della Propaganda Fide, i vescovi come prima furono liberi dalle cure del Concilio Vaticano I (1869-1870), d'applicarsi a predisporre le cose necessarie al sinodo, il quale finalmente si adunò nel maggio del 1872 e durò dal 5 al 14 dello stesso mese. Fra i prelati chiamati a intervenire, si nominò in particolar modo l'encomiato vescovo Papp-Szilágyi, che ne era stato il principale promotore, e che aveva lavorato molto per prepararne le materie; trattenuto da una malattia, si fece colà rappresentare dal teologo Ioan

³⁶ *Puto superius memoratas bases terminis forte nimis generalibus exhibitas, deinde in conciliaribus sessionibus fore magis ac magis evolvendas, sic ut eisdem quemadmodum moris est, subinserantur tractationes sive de sacramentis, ac potissimum de sacramento matrimonii, sive de clericorum celibatu sive de ordine in ecclesiasticis iudiciis, sequendo sive de recta institutione iuventutis tradenda, sive de ordine monachorum sancti Basilii restituendo, eoque in singulis diocesisibus suffraganeis propagando, sive tandem de aliis praecipuis ecclesiastica disciplina capitibus.*

Ita etiam quoad usus ac praeses asservatas non dubito quin provincialis Synodus minime sit actura de illis, quae errorem aliquem redolentes feliciter abolitae sunt, sed dumtaxat sermonem habitura de ritibus ac consuetudinibus orientalis Ecclesiae legitime inductis, quae scilicet ab Apostolica Sede probatae et cum divina Ecclesiae constitutione apprime cohaerent, et maiori sanctae unionis bono videntur conferre.

Ad hac licet incontroversum sit dogmaticas controversias dirimendas fore sive per Romani Pontificis decretum, sive per ecumenici concilii definitionem, nihilominus provincialis Synodi ratio postulat, ut in eadem catholicae exponantur veritates et ii imprimis tradantur fidei articuli, qui relationem dicunt ad damnatos schismaticorum errores, nec non ad eas doctrinarum novitates, quae in praesentiarum adeo gravi animarum discrimine ubique grassantur. SCPF, *Ponenza*, 1874, (§ 4), 2s.; cfr. Mansi 42, 455/A-C.

³⁷ Cfr. SCPF, *Ponenza*, 1874, 3; cfr. Mansi 42, 456.

Szabo. Gli atti della sinodale assemblea vennero indirizzati dal metropolita Vancea al Romano Pontefice fin dal 10 agosto 1872 con la lettera che si trova in Sommario n. VI³⁸, e l'8 febbraio 1873 pervennero in Propaganda Fide³⁹.

Dalle cose dette si scorge chiaramente quanta rilevanza abbia avuto il presente sinodo, che secondo le mire della Sede Apostolica avrebbe dovuto presentare un complesso di dottrine e di leggi che sarebbero servite non solo come codice per la nuova provincia di Alba-Iulia e Făgăraș, ma anche come modello per gli altri sinodi che avrebbero celebrato i greco-cattolici dell'impero austriaco. Tale assemblea sinodale ebbe altresì lo scopo di stringere sempre più i romeni alla Chiesa romana, e in pari tempo appianare la via al ritorno di quei milioni di greci-orientali che ne erano ancora separati⁴⁰.

1.2 Le principali *fontes* delle materie trattate nel Sinodo

Per quanto riguardano le *fontes* principali da dove hanno attinto le materie discusse nel Sinodo provinciale I (1872), non recherà meraviglia il fatto che siano pochi i documenti presenti nella Congregazione di Propaganda Fide intorno alle cose dei romeni. Possiamo però trarne profitto dai lavori eseguiti dalla Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari del 1858, specialmente dal

³⁸ Cfr. SCPF, *Sommario*, n. VI, ff. 339-341; cfr. Mansi 42, 612-614.

³⁹ Cfr. SCPF, *Ponenza*, 1874, 3s.; cfr. Mansi 42, 456/A.

⁴⁰ SCPF, *Ponenza*, 1874, (§ 6), 4: «Ecco, quanto scriveva in proposito il vescovo Papp-Szilágyi nel 1865: *Post recentissimam resolutionem suae maiestatis, qua romeni non uniti a Serborum hierarchia Carlovicensi separati proprium acceperunt metropolitam, et quidam in ipsa Transilvania, ubi et metropolita noster græco-catholicus residet, et quidem famosum episcopum Andream Schaguna, omnis cordatus sentit sanctam unionem contractam contra se hostium ecclesie nostrae aciem acquisivisse, contra quam pars huius gentis græco-catholica, ut aspectum suum et auctoritatem coram gente sustineat, muniri debet; secus prevalente studio consociationis et unionis naturalis, si aliter fieri non posset, etiam per universale schisma sacra unio extingueretur [...] Quod mei officii genus expleturus, postquam in his criticis circumstantiis, dum contra sanctam unionem nova hierarchia schismatica erecta est, summe necessarium esse reputo, ut synodus provincialis episcoporum græco-catholicorum celebretur, ut ii in Spiritu sancto congregati ad servandam sacram unionem atque ad prævertenda pericula quæ sanctæ catholicæ religioni imminerent, consilia ineant [...]; proinde precedere debeat synodus provinciæ episcoporum, qui accedente sanctæ sedis apostolicæ consensu, ipsam etiam synodorum apud nos græco-catholicos celebrandarum normam designent et stabiliant, atque ea omnia expendant quæ ad sedandos nunc per erectam hierarchiam schismaticam nimio pere commotos animos græco-catholicorum conferre possunt.* Nel suindicato schema dei punti da trattarsi nel sinodo, art. 2 si proponeva: *Consultatio de mediis magis accommodatis ad propagandam et consolidandam unionem cum sancta matre ecclesia Romæ antiquæ*»; Mansi 42, 456/B-D.

risultato delle eccellenti Sessioni o/e Conferenze di Blaj del 1859, prese da noi in esame⁴¹; tanto più che la Propaganda Fide⁴² volle che s'inculcasse ai vescovi romeni l'obbligo di esaminare nel sinodo tutte le materie discusse nelle menzionate sessioni; ingiunzione a cui quei prelati promisero d'attenersi, come risulta dal n. 5° del citato schema⁴³.

La Congregazione degli Affari suggerì inoltre ai vescovi⁴⁴ di tenere in considerazione «almeno l'ordine delle materie e ciò che concerne la disciplina generale degli orientali il sinodo libanese (1736) approvato da Benedetto XIV»⁴⁵; e vi si può aggiungere il sinodo ruteno di Zamoscia (1720), approvato da Benedetto XIII. Converrà però usare con parsimonia di questi sinodi provinciali, non solo del maronita ma anche del ruteno, il quale «fa uggia a molti della provincia di Alba-Iulia e Făgăraș»⁴⁶. Mentre da un lato è noto che tali sinodi in molti punti adottarono lo *ius latinus*, d'altro canto va considerato che, poiché nell'erezione della provincia ecclesiastica di Alba-Iulia e Făgăraș si ebbe l'intenzione di facilitare la via alla conversione dei romeni acattolici - pur nella considerazione che siffatte speranze rimasero deluse - fu stabilito in linea di massima che se nella nuova provincia si fossero volute introdurre leggi e forme di disciplina e rito latino, la forma e l'amministrazione di detta provincia dovessero corrispondere al rito e alla disciplina della Chiesa orientale⁴⁷.

«E ben ricordano in proposito i padri sinodali le promesse loro fatte dalla Sede Apostolica, richiamando le analoghe parole dell'Istruzione della Propaganda Fide del 28 giugno 1858⁴⁸, e il breve del 21 giugno 1858 citato dal metropolita nella sua lettera del 10 agosto 1872⁴⁹. Quanto sia devoto l'episcopato di Alba-Iulia e Făgăraș all'antichità, lo dimostra altresì lo sfoggio che si fece nell'allegare antichi canoni in ogni pagina del sinodo. Se i maroniti nel sinodo del Libano (1736) ed anche i ruteni in quello di Zamoscia (1720) abbracciarono spontaneamente varie disposizioni del dritto canonico occidentale e del Concilio di Trento, queste non si sarebbero potute

⁴¹ Cfr. ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV, 1859, fasc. 3 ff. 168^{r-v}-223^{r-v}.

⁴² Cfr. *Lettera del Nunzio di Vienna del 17 febbraio 1866*.

⁴³ SCPF, *Sommario*, n. I, f. 327: *Consultatio super obiectis determinatis in conferentia episcoporum ex anno 1858 Balasfalva sub presidio nuntii apostolici Viennensis qua delegati pontificii*.

⁴⁴ Cfr. *Lettera del Nunzio di Vienna del 17 febbraio 1866*.

⁴⁵ SCPF, *Ponenza*, 1874, (§ 8), 5; cfr. Mansi 42, 457/A.

⁴⁶ ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 209^v; cfr. *Rapporto della Missione Apostolica ai Romeni del 1859*, (§ 150), 84.

⁴⁷ Cfr. SCPF, *Ponenza*, 1874, 5; cfr. Mansi 42, 457.

⁴⁸ Cfr. Mansi 42, 698-708.

⁴⁹ Cfr. SCPF, *Sommario*, n. VI, ff. 339-341; cfr. Mansi 42, 612-614.

agevolmente imporre ai romeni; altrimenti non si sarebbe potuta dare loro la risposta che nel 1742 Benedetto XIV dette ai ruteni, i quali lamentavano il privilegio dei monaci da parte dei vescovi, che cioè *libenter a vestro Zamoscensi conventu* è stato ricevuto il Concilio Tridentino. Del resto sebbene fossero entrambi greci, solo i ruteni di Polonia e non i romeni furono soggetti al sinodo di Zamoscia; e non v'è dubbio che dal sinodo di Zamoscia si possa trarre qualche lume nell'esame del sinodo in causa⁵⁰.

La Congregazione degli Affari avrebbe giudicato se anche dopo aver praticato le opportune correzioni fosse il caso di riconoscere a questo sinodo una formale e solenne approvazione o se convenisse piuttosto restringersi a decretarne le lodi o anche ad una semplice revisione. In merito a questi fatti si sa che Sisto V (1585-1590), istituendo con la costituzione apostolica *Immensa aeterni* del 22 gennaio 1588⁵¹, la Congregazione del Concilio Tridentino, ordinava che i sinodi provinciali fossero trasmessi a quel sacro consesso per essere esaminati e riconosciuti. È noto altresì che sovente i sinodi medesimi furono anche confermati ed approvati, come osserva Benedetto XIV per *Apostolicas litteras, ita petentibus metropolitanis, a quibus sunt celebrata*⁵².

Ora quel che presso la Congregazione del Concilio Tridentino aveva luogo solo per eccezione, in Propaganda Fide accadeva in via ordinaria; infatti i vescovi delle missioni ebbero per lo più l'abitudine di demandare non solo l'esame, ma anche l'approvazione dei loro sinodi provinciali. Introdottasi poi questa consuetudine, accadeva talvolta che si approvasse qualche Sinodo anche qualora i vescovi non ne avessero fatta espressa e formale domanda nell'inviarne alla Congregazione di Propaganda Fide gli atti e i decreti. Ben si comprende perché la Propaganda Fide sia stata conciliante nel confermare i sinodi provinciali: i sinodi delle province da essa dipendenti contenevano non di rado disposizioni che si discostavano dalle norme comuni, e poiché queste non sempre potevano attuarsi nei luoghi di missione, era solo in una fase successiva che venivano corroborati dalla pontificia autorità⁵³.

Quanto poi al primo sinodo provinciale di Alba-Iulia e Făgăraș sembrerebbe che i vescovi desiderassero la sua approvazione. Il vescovo Papp-Szilágyi anticipava il Prefetto della Propaganda Fide, nella lettera del 20 maggio 1872, affinché gli atti

⁵⁰ SCPF, *Ponenza*, 1874, 5s.; Mansi 42, 457/C.

⁵¹ Cfr. *Immensa aeterni Dei* [22 gennaio 1588] per la riorganizzazione della Curia Romana in *Bullarium Romanum*, VIII, 1863, 985-988.

⁵² *De synodo diocesani*, lib. 13, cap. 3, § 4.

⁵³ Cfr. SCPF, *Ponenza*, 1874, 6; cfr. Mansi 42, 458.

della sinodale assemblea *pro approbatione Sanctae Sedi substernentur*⁵⁴. L'approvazione, quando aveva luogo, era talvolta formalizzata con un decreto della Congregazione di Propaganda Fide, di solito con una semplice lettera; fra i sinodi provinciali risulta essere stato approvato con breve pontificio solo quello dei ruteni di Zamoscia (1720)⁵⁵.

1.3 Analisi degli atti e delle materie principali

La ricca legislazione canonica emanata in questo primo sinodo provinciale ed i suoi atti, i quali sono stati sottomessi all'approvazione della Sede Apostolica e presi da noi in esame, e che ne riviene consiste in quanto segue.

1.3.1 La fede cattolica

Tutto il *titulus I* degli atti del Sinodo provinciale I (1872) riguarda la fede cattolica⁵⁶. Il cap. 1 riprende per intero il decreto del Concilio di Firenze (1439) per i greci, così come una parte della dichiarazione d'unione adottata dal sinodo romeno del settembre 1700⁵⁷. Il cap. 2 riporta l'adesione dell'assemblea alla recente proclamazione del dogma «dell'Immacolata Concezione»⁵⁸. Il cap. 3 decide che la professione di fede secondo la formula di Urbano VIII sarà sottoscritta d'ora innanzi da tutti i membri di ogni Sinodo provinciale e dagli acattolici che ritornano alla fede cattolica⁵⁹. Il cap. 4 denuncia l'indifferenza in materia di religione⁶⁰.

⁵⁴ Il metropolita Vancea sottoponeva i decreti al Romano Pontefice *quatenus eadem acta, illa qua in universum orbem catholicum pollet irrefragabili auctoritate, benignissime confirmare atque apostolico munita oraculo pro congruo usu capiendo, suo tempore clementissime remitti curare dignaretur*. La Propaganda Fide, poi, raccomandava al suo antecessore (A.Ș. Șuluțiu), con la lettera del 12 agosto 1867, di tenerne gli atti *sub altiori secreto, quousque ab apostolica sede synodalium decretorum confirmatio sancita non fuerit*: Mansi 42, 458/B.

⁵⁵ Del resto non mancano nella Propaganda Fide esempi di sinodi unicamente lodati dalla medesima Congregazione, quale fu quello dell'Oregon del 1848 e quello di Olanda del 1865; e, specialmente da alcuni anni a questa parte, se ne trovano alcuni semplicemente riveduti: Mansi 42, 458/C.

⁵⁶ Cfr. Mansi 42, 494-504. Salvo il cap. 2 del tit. V, i capitoli degli atti sinodali, (cfr. Mansi 42, 463-710) non sono divisi in canoni; cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 72-74; cfr. Mansi 42, 540-542; cfr. Bocșan/ Cârjă, *Biserica Romană Unită*, 262ss.

⁵⁷ Cfr. Mansi 42, 494-500, 710ss.; cfr. C. De Clercq, *Histoire des conciles*, XI/1, 123 ; cfr. Sess. III, cap. 3 del Concilio Vaticano I (1869-1870): COD 807-808.

⁵⁸ Cfr. Mansi 42, 500-502. Questo capitolo cita S. Giovanni Damasceno e la costituzione, *Ineffabilis*, di Pio IX dell'8 dicembre 1854.

⁵⁹ Cfr. Mansi 42, 502.

⁶⁰ Cfr. Mansi 42, 504; cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 2-16.

Questo sinodo parla della professione di fede secondo la formula di Urbano VIII, obbligatoria per tutti quelli che intervengono nei sinodi provinciali e per gli acattolici che abbracciano la fede cattolica. Per tale ragione Benedetto XIV nella costituzione *Allatae sunt*, § 17, sulla professione di fede degli orientali afferma che:

Duae sunt formulae professionis fidei, quarum prima Graecis praescripta a summo pontifice Gregorio XIII⁶¹, tomo II veteris bullarii romani trigesima tertia recensetur, alteram vero pro orientalibus statuit Urbanus VIII. Ambae typis congregationis de Propaganda fide editae fuerunt, prima quidem anno 1632, altera anno 1642. Cum autem deinde anno 1665 patriarcha Antiochenus Syrorum Hierapolis commorantium suae fidei professionem ad urbem transmisisset, eaque data fuisset examinanda patri Laurentio de Lauræa ordinis minorum sancti Francisci conventualium, tunc temporis Sancti Officii consultori, et deinde sanctae Romanae ecclesiae cardinali; is die 28 aprilis eiusdem anni suffragium suum scripto exaratur protulit, quod etiam subinde fuit a congregatione probatum, illudque his verbis concluditur: «Omnes sunt admittendae, sed significandum est iis ad quos spectat, ut in posterum curent emitti professionem fidei alias a felicitis recordationis Urbano VIII Orientalibus praescriptam, quia illa continet multarum haeresum detestationem et alia pro iis regionibus necessaria»⁶².

Già nelle conferenze di Blaj (sess. IX, del 21 settembre 1858) si convenne che i vescovi eletti dovessero secondo la formula urbana emettere la professione di fede e i prelati promisero che l'avrebbero pretesa dai canonici secondo la

⁶¹ Questa formula gregoriana pertanto è rimasta in uso solo per gli Italo-Greci nella Piana degli Albanesi in Sicilia, invece per gli altri orientali essendosi adottata la urbana e questa con una circolare pubblicata nel 1803 ed inviata a tutti i patriarchi e vescovi di rito orientale senza alcuna distinzione. Gli Italo-Greci devono usare la formula gregoriana a tenore di quanto prescrive lo stesso Benedetto XIV nella cost. *Etsi pastoralis*, § 1, *De fide catholica*, e la Propaganda Fide nell'adunanza generale del 19 settembre 1825 sull'esame degli statuti della collegiata di rito greco nella Piana (Sicilia) ordinò, che i capitolari emettessero la professione di fede appunto di Gregorio XIII. Gli orientali ed anche i greci fuori d'Italia, come i Melchiti, usano quella di Urbano VIII, che certamente è più ampia; e la medesima viene prescritta dal sinodo ruteno di Zamoscia (1720), tit. I, *De fide catholica*. Si può notare qui che dagli atti di una congregazione particolare del 18 maggio 1633 si raccoglie, che nel compilare la formula urbana si aveva l'intendimento che si applicasse anche ai greci. Poiché trattandosi del metodo da tenersi, i padri dissero di doversi adottare quello *per definitiones* ed una delle ragioni fu la seguente: *Quia cum maior pars conciliorum, quae in hac professione recensentur, in Oriente facta fuerit, et multa praesertim a Graecis sint recepta, non potest melior methodus excogitari pro eisdem schismaticis, et praesertim Graecis ad unionem reducendis*: Mansi 42, 740s.

⁶² *Bollario di Propaganda*, III, 347. Nel 1671 furono nuovamente stampate nella Propaganda Fide distintamente le due formule, il che mostra che la Propaganda Fide conosceva nel 1671 d'esser in vigore questa distinzione, come l'aveva riconosciuta Benedetto XIV.

formula medesima⁶³. Questa formula urbaniana fu inviata dalla Sede Apostolica a tutti i delegati apostolici d'oriente con circolare del 6 dicembre 1872, perché fosse applicata secondo l'opportunità. Essa contiene, del resto, non solo quanto si trova definito dal Concilio di Firenze (1439), ma anche dal Concilio Vaticano I (1869-1870) intorno all'infalibilità ed al primato del Romano Pontefice e perciò sembra fosse molto opportuna per un sinodo giacché, come insegna Benedetto XIV:

*[...] semper in ecclesia hæc disciplina viguit, ut patres ad sacra comitia cœntes se catholicam fidem profiteri et præcedentia acumenica Concilia recipere ac admittere publice protestarentur*⁶⁴.

Dalla sessione V di Blaj, del 17 settembre 1858, sappiamo che quando fu domandato dal Nunzio Apostolico di Vienna ai vescovi romeni, se i parroci emettessero la professione di fede prima o dopo l'istituzione canonica, questo fu quanto emerse che:

[...] nell'eparchia di Făgăraș non è stata finora in uso; in quella di Lugoj i protopresbiteri e i vice-protopresbiteri e gli altri eletti a maggiori benefici ecclesiastici facevano la professione di fede, non però i parroci; all'incontro nelle eparchie di Oradea-Mare ed Armenopoli, tutti quelli che vengono ordinati sacerdoti emettono la professione di fede⁶⁵.

Quanto agli acattolici, a cui il sinodo provinciale prescriveva la professione di fede, noteremo che la Propaganda Fide in un'istruzione inviata nel 1789 all'episcopato melchita in occasione d'un sinodo nazionale, che doveva tra loro convocarsi e che poi non fu convocato, tra gli altri punti da decretarsi dal sinodo, questo appunto inculcò per primo, che cioè si stabilisse per legge indispensabile che chiunque degli acattolici volesse essere ammesso nella Chiesa cattolica, dovesse non solo condannare espressamente i cinque errori dei greci riprovati nel Concilio di Firenze, «ma far altresì in presenza del vescovo e del suo vicario la professione intera della fede cattolica secondo la formula prescritta dalla santa memoria di Urbano VIII»⁶⁶.

⁶³ Cfr. ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, ff. 208^v-209^r.

⁶⁴ *De synodus diocesana*, lib. V, cap. 2, n. 3.

⁶⁵ ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 194^v. Quanto all'eparchia di Lugoj da una relazione data dal vescovo nel 1863 apprendiamo, che emettono la professione di fede solo i parroci acattolici, allorché tornano all'unione; cfr. Mansi 42, 741-742; cfr. *Sinodo ruteno di Zamoscia del 1720*, tit. I, *De fide catholica*; cfr. *Concilio di Trento*, sess. XXIV, cap. 12; cfr. *Sinodo libanese del 1736*, Pars. I, cap. 1, § 8.

⁶⁶ Mansi 42, 743.

1.3.2 *La Chiesa ed il potere gerarchico*

Il *titulus II* degli atti si riferisce a *De Ecclesia*⁶⁷. Il cap. 1 studia in generale la natura del potere gerarchico (cfr. *Mt* 28,19-20)⁶⁸; il cap. 2 dettaglia le prerogative del Romano Pontefice (cfr. *Mt* 16,18-19; *Gv* 21,15-17; *Lc* 22, 31-32)⁶⁹. Per quanto riguarda la commemorazione del Romano Pontefice nella Divina Liturgia, il teologo del metropolita di Blaj, allora T. Cipariu, in un foglio esibito alla delegazione apostolica asserì che *in ritu graeco tantum archiepiscoporum et episcoporum expressa commemoratio fit in sacra liturgia, uti apparet etiam ex liturgia graeca editionis romanæ* (del messale edito a Roma nel 1738).

Sono poi notevoli le risposte date dai prelati romeni in questo proposito; per esempio, nella sessione VI del 18 settembre 1858, di Blaj, il metropolita risulta aver detto che tutte le volte, secondo la consuetudine, l'ordinario del luogo faceva esplicita menzione del Romano Pontefice, gli altri sacerdoti commemoravano solo il vescovo e che, tuttavia, voleva introdurre nella sua eparchia l'osservanza diffusa nelle eparchie suffraganee, dove tutti i sacerdoti commemoravano già il Romano Pontefice, esprimendone il nome⁷⁰. Nel rispondere al relativo articolo del Questionario⁷¹, Vancea diceva:

⁶⁷ Cfr. Mansi 42, 504-528; cfr. Bocşan/ Cârjă, *Biserica Romană Unită*, 268ss.

⁶⁸ Cfr. Mansi 42, 504-506.

⁶⁹ Questo capitolo cita alcuni testi liturgici bizantini; l'istruzione della Propaganda Fide del 1858 sulla continenza dei chierici; il concilio del Vaticano I (*sess. IV, c. III ed IV* della costituzione dogmatica). La Propaganda Fide fece aggiungere che il Romano Pontefice doveva essere commemorato nella liturgia da tutto il clero. Secondo l'uso orientale, questa commemorazione non era fatto generalmente che dai soli vescovi; questo uso era seguito nell'arcieparchia di Blaj, mentre nelle eparchie suffraganee i sacerdoti facevano anche menzione del Romano Pontefice. La domanda era stata discussa già alla sesta conferenza di Blaj, il 18 settembre 1858; ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 197^v; cfr. Mansi 42, 506-512, 743-744; cfr. Eusebius, *Historia ecclesiastica*, lib. III, cap. 1, 123; cfr. J. Hardouin, *Acta Conciliorum et epistolae decretales ac Constitutiones Summorum Pontificum*, II, Parisiis 1714, 306; Hardouin, *Acta Conciliorum* III, 1422; cfr. can. 6 di Nicea (325); cfr. cann. 3-5 di Sardica (344); cfr. can. 3 di Costantinopoli (381); cfr. can. 28 di Calcedonia (451); cfr. can 56 Trullano (691); cfr. can. 21 di Costantinopoli IV (869); cfr. *Instructio, De continentia clericorum*, del 28 giugno 1858, Mansi 42, 510/C-D, 700/C-D; cfr. *Literis apostolicis ad orientales*, del 6 Gennaio 1848.

⁷⁰ Cfr. ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 197^v.

⁷¹ Questo Questionario era stato formulato in 116 punti dalla Congregazione di Propaganda Fide per la Chiesa greco-cattolica romana con lo scopo di ottenere precise informazioni e dettagliate della situazione delle Chiese di rito bizantino. Tale risposte furono inviate alla suddetta Congregazione per tramite Papp-Szilágyi nel 1863.

Commemoratio Romani Pontificis in hac diœcesi «solummodo» ab archiepiscopo fit, quæties iuxta præscripta librorum liturgicorum et ritualium ipse archiepiscopus est commemorandus. Fitque commemoratio his verbis: «Sanctissimum patrem nostrum papam Pium dominus Deus etc.», et aliis in locis iuxta occurrentem præscriptam collectam⁷².

Papp-Szilágyi dopo aver significato che la commemorazione del Romano Pontefice andava fatta *ante commemorationem metropolitæ et episcopi diœcesani*, avvertiva anche di quanto segue:

In euchologiis quibus utuntur ecclesiæ nostræ [...] non legitur monitum a Benedetto XIV præscriptum in sua constitutione «Ex quo primum», verosimiliter ideo quod hæreticæ nestorianorum expressiones in iisdem minime occurrant⁷³. Nell'eparchia di Lugo questa commemorazione veniva regolarmente osservata⁷⁴.

Il comportamento proposto era certamente assai opportuno; pare, tuttavia, che applicando alla lettera la correzione, ne sarebbero derivate delle limitazioni ovvero ne sarebbe conseguito che nella provincia ecclesiastica di Alba-Iulia e Făgăraș, oggi Arcivescovile Maggiore, avrebbero dovuto far la commemorazione del Romano Pontefice:

«1° i semplici sacerdoti; 2° i sacerdoti forestieri che si fossero recati in quella provincia ecclesiastica; 3° non però il metropolita, né i vescovi, per i quali nulla veniva stabilito. In proposito non sarà fuori luogo rilevare ancora come nel cap. 3, *De patriarchis*, si pone tra i diritti patriarcali anche la commemorazione obbligatoria per i metropolitani, i vescovi e tutto il clero: *Iura hæc patriarcharum consistebant [...] in commemoratione patriarchæ per metropolitam, episcopos, universumque clerum occasione solemniis precum peragenda*»⁷⁵.

⁷² Relazione dell'8 novembre 1869.

⁷³ Relazione del 20 maggio 1863.

⁷⁴ Cfr. La relazione del 28 aprile 1863. Del resto non omise di inculcare tale commemorazione il sinodo di Zamoscia (1720), ti. I, *De fide catholica*, 68, e il sinodo libanese (1736), pars I, cap. 1, *De symbolo fidei*, 68; né l'omise Benedetto XIV nella costituzione *Etsi pastoralis*, § 9, nn. 4-5, (cfr. Bolla *Ex quo*, §§ 9-17), per gli italo-greci. Questo punto, trattandosi di un primo sinodo fatto per greci di recente tornati alla fede cattolica e posti in mezzo agli acattolici, sembra troppo interessante, perché abbia a passarsi sotto silenzio: tanto più che la principale mira di tal sinodo è stata quella di consolidare la s. unione e d'altronde è indubitato *commemorationem Romani Pontificis in missa, fusasque pro eodem in sacrificio preces censerit et esse declaravit quoddam signum, quo idem pontifex tanquam ecclesiæ caput, vicarius Christi et beati Petri successor agnoscitur, ac professio fit animi et voluntatis catholice unitati firmiter adherentis*, come si esprime Benedetto XIV nella sullodata costituzione *Ex quo primum*, § 12: Mansi 42, 744.

⁷⁵ Mansi 42, 745/D; cfr. can. 6 di Nicea (325); can. 28 di Calcedonia (451); nov. 7, cap. 1; nov. 123, cap. 22; nov. 137, cap. 5; can. 9 Trullano (691); cann. 6, 11 di Nicea (787); can. 15 di Costantinopoli (381).

Potrebbe pertanto spiegarsi il procedere dei padri romeni dalla disciplina e consuetudine della Chiesa orientale nella quale i semplici sacerdoti facevano la commemorazione del proprio vescovo, i vescovi quella del metropolita, i metropolitani del patriarca e questi quella del Romano Pontefice. Essendo pertanto il Sinodo provinciale di Alba-Iulia e Făgăraș riveniente praticamente per intero dalle fonte dello *ius-canonicus* della Chiesa orientale, chiamato *Pravila*, la commemorazione del Romano Pontefice si sarebbe trovata fuori della sfera e della portata di un sinodo puramente provinciale. Volendo perciò introdurla a scanso di equivoci, come accadde, sembrò più opportuno annettere su tale oggetto un paragrafo distinto al cap. 2, dove si parla del Romano Pontefice⁷⁶.

Il cap. 3 che parla della dignità patriarcale, purtroppo fu soppresso per ordine della Propaganda Fide⁷⁷. Probabilmente perché la Chiesa greco-cattolica romana di allora era elevata soltanto a sede metropolitana *sui iuris*, invece oggi ne faceva comodo tale titolo in quanto Benedetto XVI l'abbia promossa alla sede Arcivescovile Maggiore.

Il cap. 4, precisa lo statuto del metropolita romeno⁷⁸. A lui spettava i seguenti diritti:

⁷⁶ Cfr. Mansi 42, 744-745.

⁷⁷ Il testo di questo capitolo si trova in Mansi 42, 745-750; invoca il can. 36 Trullano (691); il can. 21 di Costantinopoli IV (869); il can. 5 di Laterano IV (1215). La numerazione che diamo ai seguenti capitoli del tit. II è superiore di un'unità a quella delle edizioni stampate. Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 28 dove si tratta di *metropolitae* e non di *patriarchis*; Mansi 42, 512.

⁷⁸ Cfr. Mansi 42, 512-516. Questo capitolo cita il can. 34 degli Apostoli: *Episcopus gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus habeatur, quem velut caput existiment, et nihil amplius praeter eius conscientiam gerant [...] sed nec ille peater omnium conscientiam faciat aliquid, sic enim unanimitas erit, et glorificabitur Deus per Christum in Spiritu Sancto;*

Il can. 9 d'Antiochia (341): *Per singulas regiones Episcopos convenit nosse Metropolitanum Episcopum sollicitudinem totius provinciae gerere: propter quod ad metropolim omnes undique, qui negotia videntur habere, concurrunt. Unde placuit eum et honore praecellere, et nihil amplius praeter eum ceteros Episcopos agere, secundum antiquam a patribus nostri regulam constitutam: nisi ea tantum, quae ad suam Diocesim pertinent, possessionesque subiectas [...] amplius autem nihil agere tentet praeter antistitem Metropolitanum, nec Metropolitanus sine ceterorum gerat consilio sacerdotum.*

La bulla d'erezione della provincia ecclesiastica romena, *Ecclesiam Christi* del 26 novembre 1853: *In ea Fogarasiensi (sen Balásfalvensi) Metropoli et Ecclesia constituta sit cathedra et dignitas Archiepiscopalis pro uno ipsius ordinario Antistite Fogarasiensi ritus graeci catholici uniti nuncupando qui singulis gaudeat privilegii, prerogativis, honoribus, iuribusque Archiepiscopis dicti ritus concessis ita, ut omnia, quae ad similes graeci ritus catholici uniti Archiepiscopos in eorum civitatibus et Diocesibus ad archiepiscopale menus exercendus de iure, usu, consuetudine vel quavis alia legitima ratione pertinere solent, eadem genere et exercere libere ac licite possit et valeat. Concilium Provinciale Primum, 28-30; Mansi 42, 623/C (§ 8).*

«Il metropolita deve essere ordinato dai suoi coprovinciali⁷⁹; ha diritto ad essere commemorato nella liturgia⁸⁰; deve esigere che i suoi suffraganei non intraprendano nessuna opera d'interesse generale senza il suo consenso⁸¹; ha potestà di convocare e di presiedere il Sinodo provinciale⁸²; di sorvegliare all'elezione o alla presentazione dei candidati alle sedi episcopali vacanti⁸³; di ordinare i nuovi vescovi⁸⁴; di dare il suo consenso per la loro traslazione ad un'altra sede; di ricevere le chiamate a proposito dei giudizi dei tribunali episcopali⁸⁵; di costringere i vescovi alla residenza⁸⁶; di vegliare sulle eparchie vacanti⁸⁷; di badare all'integrità della fede e dei costumi, così come all'osservanza dei canoni in tutta la provincia, e di fare - se è necessario - la visita canonica d'una eparchia⁸⁸; di portare il pallio. La provincia ecclesiastica di Alba-Iulia e Făgăraș dipendeva immediatamente dalla Sede Apostolica»⁸⁹.

In Oriente i patriarchi avevano assorbito tutti i diritti e privilegi dei metropoliti, sicché, quantunque i prelati orientali solessero quasi tutti chiamarsi arcivescovi, nondimeno in quel luogo non esistevano più da molto tempo

⁷⁹ La Propaganda Fide fece inserire una frase mediante la quale precisa che i vescovi hanno la giurisdizione immediata ed ordinaria sulla loro eparchia; cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 35; cfr. Mansi 42, 512/D.

⁸⁰ Il testo originale indicava che, conformemente all'uso orientale, questa menzione doveva essere fatta unicamente dai vescovi suffraganei, e per il loro clero solamente in caso di vacanza della sede suffraganea. In conformità con la sua decisione a proposito della commemorazione del Romano Pontefice, la Propaganda Fide fece inserire che la menzione del metropolita doveva essere fatta anche da tutto il clero. Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 30.

⁸¹ Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 30; cfr. can. 34 ap.; can. 9 di Antiochia (341); cfr. Mansi 42, 514, § 2.

⁸² Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 30-32; cfr. cann. 16, 19, 23 di Antiochia (341); can. 8 Trullano (691); cann. 2, 8 di Nicea II (787); can. 12 di Laodicea (347-381); cann. 4, 6 di Nicea (325); cfr. Mansi 42, 514, § 3.

⁸³ Cfr. Part. 19 de Concordato del 1855, che non fu per niente applicato; cfr. A. Mercati, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le autorità civili*, Roma 1919, 825: *Maestas Sua Casarea in seligendis Episcopis, quos vigore privilegii Apostolici a Serenissimis Antecessoribus suis ad ipsam devoluti a S. Sede canonice instituendos praesentat, seu nominat, in posterum quoque Antistitum in primis comprovincialium consilio utetur.*

⁸⁴ A questa considerazione la Propaganda Fide fece aggiungere che: «prima d'essere ordinati i vescovi di questa provincia ecclesiastica, essi dovranno essere muniti dall'istituzione canonica del Romano Pontefice»; cfr. cann. 4, 6 di Nicea (325); cann. 16, 19, 23 di Antiochia (341).

⁸⁵ Cfr. can. 14 di Sardica (344).

⁸⁶ Cfr. can. 11 di Sardica (344); cfr. can. 35 Trullano (691); can. 25 di Calcedonia (451).

⁸⁷ Cfr. can. 35 Trullano (691); can. 25 di Calcedonia (451).

⁸⁸ Cfr. can. 9 di Antiochia (341).

⁸⁹ *Concilium Provinciale Primum*, 28-34; cfr. can. 13 di Antiochia (341).

metropolitani o arcivescovi di giurisdizione secondo quanto attesta dei maroniti stessi il loro sinodo⁹⁰. Una simile tendenza ad estendere la loro autorità a pregiudizio dei vescovi suffraganei s'è scorta non di rado nei metropolitani ruteni. Sappiamo infatti che essi pretesero di poter visitare le eparchie suffraganee, d'intromettersi nell'amministrazione delle medesime, di trasferire un vescovo da una sede ad un'altra, di assegnare ai vescovi suffraganei il coadiutore; questione sulla quale nel secolo scorso giunsero vari reclami alla Propaganda Fide⁹¹.

Anche fra i romeni, poco dopo l'erezione della provincia ecclesiastica, si segnalava notevole ingerenza del metropolita nelle eparchie suffraganee. Questo capitolo, dove vengono determinati i rapporti del metropolita con i suffraganei in modo tale da escludere qualunque conflitto fra le due giurisdizioni, sembra dunque meritevole di tutta l'attenzione. Confrontando questo capitolo con il tit. V del sinodo di Zamoscia (1720)⁹² e con cap. 4 del sinodo libanese (1736)⁹³, dove si tratta delle prerogative dei metropolitani, indicheremo quanto in più si trova nel sinodo provinciale di Alba-Iulia e Făgăraș (1872) nonché le differenze tra questo e gli altri due sinodi⁹⁴.

Innanzitutto si vuole osservare che il Sinodo provinciale I (1872), oltre ai *sacri canones*, invoca le disposizioni *codicis iuris ecclesiae graecae* anche se non si conosce un codice approvato o autentico della Chiesa greca e distinto dai canoni dei Concili ecumenici anteriori allo scisma. Comunque, la figura del metropolita viene descritta proprio così nella *synodalia animadversiones*:

«Esso, (il metropolita), ha il diritto *omnium provinciae ecclesiarum curam [...]* gerendi; il sinodo ruteno (1720) aggiunge *mediatam [...]* ut eorum (*suffraganeorum*) defectus si qui sunt in administratione diocesis ipse suppleat. Nell'esame delle sessioni tenute a Roma dai vescovi armeni nel 1867, la Congregazione generale del 31 marzo 1868 sanzionava la dichiarazione fatta nel cap. 3, art. 15, che cioè i vescovi avevano l'«immediata» giurisdizione ordinaria nelle rispettive eparchie»⁹⁵.

⁹⁰ Cfr. *Sinodo libanese del 1736*, Pars III, cap. 4, n. 14.

⁹¹ *Cum patres synodi Fogarasiensis ne verbum quidem fecissent de propria episcoporum potestate in sua cuiusque diocesi, Nota archivii opportune distinguendum putavit inter iurisdictionem mediatam et immediatam, eamque distinctionem hic inducendam esse innuit, ita ut et episcoporum imediata, et metropolitaram mediata potestas clarissime apparerent*: Mansi 42, 750s.

⁹² Cfr. *Sinodo di Zamoscia del 1720*, 114-115.

⁹³ Cfr. *Sinodo libanese del 1736*, Pars III, cap. 4, 223ss.

⁹⁴ Mansi 42, 751. Questo argomento fu affrontato nella sessione IX di Blaj (1858), e fu abbracciata e sottoscritta la dottrina del sinodo di Zamoscia (1720), il quale restringe nei giusti tempi l'autorità del metropolita.

⁹⁵ Mansi 42, 751.

Si prescriveva negli atti del sinodo romeno, che i vescovi ed anche il clero delle eparchie vacanti facessero la commemorazione del metropolita nella liturgia ed in altre pubbliche preci e la stessa prescrizione per il clero si ripete alla fine del cap. 5 (ora il cap. 4), *De episcopis*⁹⁶, dove viene stabilito anche l'obbligo della commemorazione del patriarca. La stessa ingiunzione si legge nel tit. II, cap. 10 (ora il cap. 9), *De parochis*, § 1, ecc⁹⁷. Non occorre notare che in un sinodo greco-cattolico torna «per lo meno» inutile richiamare l'obbligo di commemorare nella liturgia il patriarca, mancando i greci di un patriarca cattolico. Di quanto, poi, attiene alla commemorazione del metropolita, nulla in proposito si legge nel sinodo ruteno (1720) o in quello libanese (1736)⁹⁸.

Il metropolita, inoltre, aveva il diritto d'esigere *ut episcopi nihil magni momenti [...] absque scitu et cooperatione metropolitæ aggrediatur*, ma altrettanto è vero che il metropolita non doveva far cosa alcuna di rilievo senza il suffragio dei

⁹⁶ Cfr. Mansi 42, 518/C; cfr. can. 55 apostolico.

⁹⁷ Cfr. Mansi 42, 528/A.

⁹⁸ «Nelle sessioni tenute dai vescovi dell'estinta provincia armena di Costantinopoli nel 1851 per fissare le basi del primo sinodo provinciale che si doveva celebrare, si trattò anche la questione: 'Se debbano i suffraganei ed i sacerdoti delle rispettive loro eparchie oppure se convenga loro fare il momento del primate di Costantinopoli nella messa e nell'ufficiatura'. I vescovi non hanno potuto accordarsi fra loro e hanno fatto ricorso al giudizio della Sede Romana; e il consultore deputato ad esaminare gli atti delle menzionate conferenze che fu il padre Giusto, poi card. Recanati, opinò in vista della consuetudine già invalsa, essere conveniente che 'i vescovi suffraganei ed i sacerdoti, dopo il nome del Romano Pontefice, immediatamente facciano menzione del primate e del proprio vescovo'. Propostosi però il dubbio (7°): 'Qual provvedimento adottare riguardo alla commemorazione del primate nelle eparchie dei suffraganei, can. 8'; gli eminenti padri nel generale consesso del 14 marzo 1853 decisero: (*ad 8*) *commemorationem primatis non esse faciendam et ad mentem*. La mente fu che nel comunicare questa risoluzione al primate se ne gli dessero le ragioni principali, le quali nella lettera del 20 agosto 1853 furono così espresse: 'Preso in considerazione quanto si attiene alla questione agitata fra i vescovi sulla commemorazione dell'arcivescovo primate nella liturgia, si decise che non dovesse questa aver luogo, rilevandosi, che oltre il Romano Pontefice ed il vescovo locale ciò non trovasi usato che per i patriarchi. Siccome poi prima praticatasi nell'attuale provincia costantinopolitano, perché non formava che un'eparchia, non può propriamente addursi la consuetudine, né farà meraviglia, se subentrando altro vescovo si cessi di nominare l'antico ordinario'. Se non che Benedetto XIV nella bolla *Ex quo* del 1 marzo 1756 sulla nuova edizione dell'euchologio dopo aver detto nel § 20 *a latinis sacerdotibus commemorationem archiepiscopi, uti metropolitani, in canone minime fieri [...] et quidem etiamsi vacet sedes episcopalis*, nel § 22 insegna d'essere lecito ai greci di far menzione nella messa non pure del patriarca, ma eziandio del metropolita, purchè siano cattolici»: Mansi 42, 752; cfr. *Bullarium Pontificium Sacræ Congregationis de Propaganda Fide*, III, Romæ 1840², 589.

vescovi della provincia, come prescritto nel can. 34 degli apostoli e nel can. 9 di Antiochia (341), riferiti dallo stesso sinodo provinciale romeno nell'esordio di questo capitolo⁹⁹.

Per quanto concerne il § 3 del cap. 4, esso esplicita i diritti del metropolita relativi:

- «1. Al Sinodo provinciale;
2. All'elezione dei vescovi;
3. Alla loro consacrazione;
4. Al trasferimento da una sede all'altra;
5. Dell'elezione del metropolita»¹⁰⁰.

1.3.2.1 Il diritto del metropolita circa il sinodo

Cominciando dunque dalla convocazione e presidenza del Sinodo provinciale, di questi argomenti si torna a parlare nel tit. III, cap. 3, *De synodis provincialibus*, dove si dice: *Synodorum provincialium convocatio est exclusivum metropolitani ius, qui iisdem et praest*¹⁰¹. Sono concordi rispetto alla convocazione i canoni delle sessioni armene del 1851, approvati dalla Congregazione generale del 14 marzo 1853. In essi si riconosce al metropolita il diritto di convocare il sinodo provinciale (can. 4), anzi di costringere i suffraganei ad intervenire anche con le censure (can. 5). Inoltre fra i punti di disciplina della Chiesa greca proposti nel 1856 dai vescovi romeni ed esaminati dalla Congregazione degli Affari si legge nel § 3 il seguente:

«Metropolitani ius et officium synodus episcoporum provinciae suae ad locum quem ipse velit convocandi ex canonibus 20 Antioch. (341), 8 Chalced. (451), 8 Trull. (691) constat, adeo ut si hoc absque insuperabili necessitate facere negligat, censuræ ecclesiasticae subiaceat (can. 6 Nic. II). La lodata Congregazione, al dubbio (6°) 'Se si possa fin d'ora approvare ciò che si riferisce ai sinodi provinciali ed eparchiali', nella Generale assemblea del 14 gennaio 1858 rispose: (ad 6) Affirmative ad formam disciplinae Ecclesiae orientalis quoad convocationem. Ed il Romano Pontefice approvò questa risoluzione»¹⁰².

⁹⁹ Cfr. Mansi 42, 514, § 2.

¹⁰⁰ SCPF, *Ponenze*, 17; Mansi 42, 514.

¹⁰¹ SCPF, *Ponenze*, 1874, 17; Mansi 42, 532/B; cfr. cann. 9, 16 di Antiochia (341).

¹⁰² Mansi 42, 753.

1.3.2.2 Il diritto del metropolita circa l'elezione dei vescovi suffraganei

L'altro punto contenuto sotto questo paragrafo riguarda il ruolo che compete al metropolita nell'elezione dei vescovi suffraganei. Dell'elezione dei vescovi il sinodo torna a parlare nel cap. 6, *De presbyteriis sive ecclesiarum cathedralium capitulis*, dove dice che i capitoli *in electione futuri episcopi, ubi usus viget, viritim iure suffragii gaudent*¹⁰³; nel tit. II, cap. 9, dove dice che i protopresbiteri hanno il dritto *ad electionem episcopi in synodis ad hunc finem, ubi mos obtinet, celebratis suffragio viritim concurrenti*¹⁰⁴; nel cap. 10, *De parochis*, dove si stabilisce che essi hanno dritto *ad episcopi electionem, ubi hæc iuxta ecclesiæ nostræ consuetudinem viget, mediate concurrenti*¹⁰⁵; nel tit. III, cap. 4, § *Agenda in synodis diæcesanis*¹⁰⁶, e nel tit. III, cap. 3, *De synodis provincialibus*, dove fra «gli oggetti» dei sinodi anzidetti si annovera in primo luogo *consecratio provinciæ episcoporum ac clero, concernentis diæcesis, ubi usus obtinet, trina candidatura electorum per metropolitam reliquosque episcopos congregatos facta*¹⁰⁷. All'argomento dell'elezione dei vescovi è affine quello dell'elezione del metropolita. Intorno a quest'ultimo punto Vancea così scriveva:

*Novi archiepiscopi electio fit per imperatorem Austriæ qua apostolicum Hungariæ regem ex illis tribus individuis, qui protopresbyterorum totius diæceseos, nec non sacerdotis ex quolibet districtu ad hoc electi suffragiis, coram regiis commissariis collatis, digni habentur, qui suæ maiestati proponantur, episcoporumque comprovincialium iudicio tali munere pares censentur*¹⁰⁸.

L'una e l'altra cosa venne maturamente discussa dalla Congregazione degli Affari nel 1858. Gli elementi che vi si presero a calcolo, furono: il dritto canonico orientale, secondo il quale l'elezione dei vescovi, si doveva fare nei sinodi dei vescovi della provincia ecclesiastica; l'antica consuetudine, in virtù della quale prima dell'erezione di quella nuova provincia appunto il vescovo di Făgăraș veniva eletto dal clero, sistema che anche gli ortodossi avevano ottenuto di seguire nella scelta dei loro vescovi; infine, il privilegio di presentazione, di

¹⁰³ Mansi 42, 520/A, § 2.

¹⁰⁴ Mansi 42, 526/A, punto II, § 9.

¹⁰⁵ Mansi 42, 528/C, § 7.

¹⁰⁶ Mansi 42, 534/B: a). *Sede episcopali vacante, tres personas ecclesiasticas, ubi usus vigent, eligere, ex quibus ille qui iure presentandi gaudet, unam in episcopum designans, eandem confirmandam proponit, quæ deinde ad antiquæ consuetudinis normam in synodo provinciali consecranda veniret*; cfr. can. 23 di Antiochia (341).

¹⁰⁷ Mansi 42, 532/B; cfr. can. 6 di Nicea (325); cann. 16, 19 di Antiochia (341).

¹⁰⁸ Relazione, dell'8 novembre 1869; Mansi 42, 753s.

cui l'imperatore godeva in forza del Concordato (1855) e che liberamente aveva esercitato riguardo al vescovo di Oradea-Mare, perché quella chiesa esisteva già prima che s'istituisse la provincia di Alba-Iulia¹⁰⁹.

I quesiti di seguito riportati furono quelli per cui si chiese soluzione:

«(1°) Se l'elezione del metropolita di Alba-Iulia e Făgăraș si debba fare nel sinodo dei vescovi della provincia: se e qual parte vi possa prendere il clero inferiore, avendo presente il costume degli acattolici; e come si concili nell'uno e nell'altro caso con la nomina o presentazione dell'imperatore; (2°) *Quatenus negative* alla 1^a parte, quale altra forma convenga stabilire; (3°) 'Se l'elezione dei tre vescovi di Lugoj, Armenopoli e Gran-Varadino si debba far anch'essa nel sinodo e con l'intervento del clero inferiore, come quella del metropolita, oppure in altro modo e quale sia'.

Le risoluzioni del sacro consesso del 18 gennaio 1858, furono così espresse: *Ad 1^{am} Affirmative ad 1^{am} partem, negative ad 2^{am}, et in synodo provinciali episcoporum conficiatur terna imperatori exhibenda. - Ad 2^{am} Provisum in antecedenti - Ad 3^{am} Ut in primis*¹¹⁰.

Di questa materia s'era occupata nuovamente la Congregazione degli Affari in una delle Assemblee generali tenute dopo le sessioni di Blaj, in quella cioè del 9 marzo 1859. Si diede dapprima avvertimento circa il fatto che attenendosi al Concordato (1855) non si aveva in ciò una vera innovazione; infatti, avendo l'imperatore d'Austria promesso che nella scelta dei vescovi si sarebbe giovato del consiglio degli ordinari delle province ecclesiastiche¹¹¹, si veniva indirettamente ad osservare il diritto orientale. Furono quindi poste in rilievo le insormontabili difficoltà che si sarebbero incontrate qualora si fosse inteso seguire in ordine all'elezione dei vescovi la disciplina orientale. Si aggiunse che oltre al nuovo diritto stabilito dal Concordato, c'era anche il fatto che il vescovo di Oradea-Mare era sin dall'origine presentato al Romano Pontefice dall'imperatore per privilegio concessogli a titolo di fondazione; e questa condizione s'era altresì invocata con effetto per le altre due nuove sedi di Lugoj ed Armenopoli, in modo tale che pure i primi due vescovi erano presentati alla Sede Apostolica dall'imperatore stesso¹¹².

¹⁰⁹ SCPF, *Ponenze*, 1874, 18.

¹¹⁰ SCPF, *Ponenze*, 1874, 18; Mansi 42, 754/B.

¹¹¹ Il Concordato nell'art. 19 stabilisce che Sua Maestà Apostolica *in seligentis Episcopis, quos vigore privilegii Apostolici a Serenissimis Antecessoribus suis ad ipsam devoluit, a S. Sede canonice instituendos presentat seu nominat, in posterum quoque Antistitum comprovincialium consilio utetur*. A. Mercati, *Raccolta di concordati*, 825.

¹¹² Cfr. Mansi 42, 754.

1.3.2.3 Il diritto dell'elezione del metropolita

Quanto all'elezione del metropolita, fu notato poi che in passato il vescovo di Făgăraș era stato eletto dal clero eparchiale radunato in sinodo, ma che questa forma d'elezione era stata una sorgente di gravi inconvenienti: intrighi, divisioni, forse anche simonie. Ragione per cui alla delegazione apostolica il miglior partito era sembrato quello che spontaneamente e concordemente avevano abbracciato i vescovi, che cioè essi si contentassero che nell'elezione del metropolita e dei suffraganei s'osservasse il Concordato (1855); poiché con questa risoluzione sarebbe stata riservata al Romano Pontefice l'istituzione canonica di tutti i vescovi, esclusa l'ingerenza del clero inferiore nella scelta del metropolita e l'elezione sarebbe risultata altrettanto canonica, quanto quella di tutti i vescovi cattolici dell'impero; finalmente la Sede Apostolica sarebbe stata pienamente libera di comporre e stabilire con l'imperatore se la nomina di questi vescovi orientali dovesse farsi alla stessa maniera degli altri vescovi dell'impero, oppure se dovessero precedere altre concertazioni prima di giungere alla nomina. È per questo che al dubbio (4°): «Se debba accogliersi, e sotto quali condizioni il progetto sull'elezione dei vescovi e del metropolita», il sacro consesso rispose: *Affirmative ad tramites Concordati*. Questa decisione fu approvata dal Romano Pontefice¹¹³.

«Poste queste risoluzioni, sembra soddisfatta la domanda che fanno i padri *ut in posterum ad electionem metropolita tota provincia ecclesiastica Alba-Iuliensis et Fogarasiensis concurreret*¹¹⁴; tanto più che, come riferiva il segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari in un dispaccio del 21 Marzo 1865, dietro le intelligenze prese posteriormente al Concordato per conciliare nel miglior modo possibile l'antico privilegio dei vescovi greco-cattolici con il diritto di presentazione concesso all'imperatore [...] veniva ammesso, che i vescovi greco-cattolici nel dare a norma del Concordato il loro consiglio alla stessa Maestà Sua potranno precedentemente riunirsi, conferire tra loro, e proporre le persone più idonee»¹¹⁵.

1.3.2.4 L'istituzione canonica e la consacrazione dei vescovi

Per quanto riguarda l'istituzione canonica dei vescovi, invece non si fornisce alcuna indicazione. Ogni volta che il diritto canonico orientale lo legittimava, spettava al metropolita conferire l'istituzione canonica; tuttavia la Congregazione degli Affari credette doversi soffermare su questo punto, riflettendo sul fatto

¹¹³ Cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 19; cfr. Mansi 42, 754-755.

¹¹⁴ SCPF, *Ponenze*, 1874, 20.

¹¹⁵ SCPF, *Ponenze*, 1874, 20; Mansi 42, 755.

che il vescovo di Alba-Iulia e Făgăraș non era patriarca, cui di diritto sarebbe stata di competenza l'istituzione canonica; e sul fatto che, trovandosi egli in Transilvania, era soggetto al Romano Pontefice, cui appartiene la facoltà di istituire i novelli vescovi; sul fatto che il concedere ciò per privilegio avrebbe potuto rappresentare un passo pericoloso determinando il rischio di avere qualche cattivo vescovo; e che, infine, lo stesso metropolita non aveva mai preteso tale prerogativa e che essendo la presentazione dei tre candidati compito dell'imperatore, e la nomina di uno di questi compiti della Sede Apostolica, naturalmente sarebbe stato meno sensibile l'atto della Sede Apostolica stessa. Quindi al dubbio (4°):

«Se l'istituzione canonica dei vescovi si debba lasciare al metropolita, oppure riservarla al Romano Pontefice gli eminenti padri nel sacro consesso del 1858 risolvettero così: *Negative ad 1^{am} partem, affirmative ad 2^{am}*. La stessa riserva, come abbiamo riseduto, si mantenne invariata nella successiva assemblea del 9 marzo 1859»¹¹⁶.

Non v'è dubbio che, secondo il diritto orientale, la consacrazione dei vescovi spetti al metropolita¹¹⁷. Si potrebbe però riflettere sul fatto che, secondo Benedetto XIV, nel breve *In postremo* del 20 ottobre 1756, § 15, l'elezione o anche la semplice conferma dei vescovi è riservata al Romano Pontefice

*salvis tamen Concordatis initis cum aliquibus nationibus, in quibus, retentis, electionibus, earum confirmatio reservatur Romano Pontifici, «in eundem quoque recidit ius consecrandi episcopos vel constituendi delegatos ad consecrationem peragendam»; etsi superioribus seculis suffraganeorum consecratio esset metropolita reservata, nec manus in ea apponeret Summus Pontifex, præterquam si quandoque metropolita iniuste suffraganeum consecrare abnueret*¹¹⁸.

¹¹⁶ SCPF, *Ponenze*, 1874, 20 ; Mansi 42, 755/D.

¹¹⁷ Il sinodo libanese (1736), *Pars III*, cap. 4, § 17, attribuisce questo diritto al patriarca il quale, presso i maroniti, come avverte lo stesso sinodo al § 14, esercita anche la giurisdizione del metropolita: *Consecratio electi episcopi ab ipso domino patriarcha fiat, aut eius iussu a tribus episcopis in ecclesia patriarchali; quod si etc.*

¹¹⁸ P. Gaspari, *Codicis iuris canonici fontes*, II, Romæ 1924, 545. Al contrario Clemente VIII, avendo accordato al metropolita ruteno di Kiovia ed Alicia il privilegio di confermare ed istituire i vescovi suffraganei, gli concesse altresì quello di farne la consacrazione; infatti, nella bolla *Decet Romanum Pontificem*, del 7 marzo 1595 il Pontefice Romano ordinò che, venendo ad essere sguarrita di rappresentante un'eparchia, *is qui ad ecclesiam pastoris solatio destitutum seu vacantem iuxta morem eorum seu modum illis permissum electus seu nominatus fuerit, ab episcopo metropolita Kioviensis et Haliciensis nunc et pro tempore existente, auctoritate et nomine S. Sedis Apostolicæ confirmari vel institui, eique munus consecrationis impendi possit et debeat, ac ut sic electus seu nominatus et confirmatus seu institutus ab eodem archiepiscopo metropolita vel de eius licentia ab alio catholico antistite eiusdem nationis gratiam et communionem Sedis Apostolicæ habente, duobus vel tribus aliis episcopis catholicis ac similem communionem habentibus, assistentibus, munus consecrationis huiusmodi suscipere, idemque antistes illi dictum munus impendere valeat*: *Bollario di Propaganda*, I, 24.

Per il fatto che presso i romeni la conferma e l'istituzione canonica dei vescovi fosse riservata al Romano Pontefice¹¹⁹, però, parrebbe che al Pontefice o al suo delegato ne fosse riservata altresì la consecrazione; da cui consegue che resterebbe solo da vedere se convenisse che la Sede Apostolica accordasse per privilegio al metropolita dei romeni quel che più non gli spettava per diritto. Tale diritto fu messo in campo dal metropolita A.Ș. Șulutiu nel 1863. Nominato alla sede di Oradea-Mare, Papp-Szilágyi aveva pensato di recarsi a Roma per essere consacrato. Resone consapevole il metropolita, egli ne mosse le più acerbe querele e le ragioni addotte a sostegno del suo disappunto furono le seguenti:

- «1° perché siffatto divisamento verrebbe ad offendere la sua prerogativa di consacrare i vescovi della sua provincia;
- 2° farebbe disprezzo alla sua dignità metropolitana;
- 3° incontrerebbe la riprovazione nazionale;
- 4° cagionerebbe pericolo alla s. unione, atteso il rischio cui s'esporebbe l'autonomia ecclesiastica dalla consecrazione di un vescovo romeno fatta a Roma;
- 5° s'avrebbe infine a temere d'essere latinizzati»¹²⁰.

Si tenga presente, inoltre, che il giornalismo ortodosso aveva preso possesso della questione e andava dicendo che era cosa pericolosissima che un vescovo romeno venisse consacrato a Roma, perché poteva in tal modo introdursi la consuetudine di chiamare a Roma tutti i vescovi per poi consacrarli. Ora nel fare di tutto ciò relazione al Romano Pontefice si fecero ulteriori osservazioni:

«Bisogna confessare che due delle addotte ragioni non mancano di fondamenti; vale a dire, che sebbene con ciò non intenda la Sede Apostolica di latinizzare quegli orientali, pur tuttavia gli acattolici e parte degli uniti assai ignoranti accrediterebbero per tal fatto somigliante calunnia; ed inoltre che, anche se il Romano Pontefice non offenderebbe il diritto di nessuno ogni qual volta ordinasse che un vescovo si rechi a Roma per essere consacrato, non di meno è innegabile che al metropolita di Alba-Iulia e Făgăraș secondo il proprio rito orientale appartiene il diritto di consacrare i suoi suffraganei»¹²¹.

¹¹⁹ Cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, (§§ 34-35, 37), 18-20.

¹²⁰ SCPF, *Ponenze*, 1874, 21-22; Mansi 42, 756.

¹²¹ Mansi 42, 756-757.

A motivo di ciò si sarebbe proposto subordinatamente il progetto che Papp-Szilágyi fosse pure consacrato dal proprio metropolita, o con il consenso d'altro vescovo della provincia di Alba-Iulia e Făgăraș, facendogli però sentire che dopo la consacrazione il Romano Pontefice lo avrebbe incontrato con piacere a Roma. Sarebbe stato inoltre conveniente armonizzare le bolle da spedire al novello vescovo di Gran-Varadino in modo che lo informassero dell'anzidetto diritto del metropolita di consacrarlo; ragione per cui si sarebbe proposto di enunciare nelle medesime bolle che il Romano Pontefice gli dava la facoltà di farsi consacrare *a sacrorum antistite communionem habente cum Apostolica Sede, servatis tamen de iure serrandis iuxta proprium ritum et disciplinam*. Il Romano Pontefice nell'udienza del 3 marzo 1863 approvò in tutto il voto del vescovo relatore¹²².

1.3.2.5 Il trasferimento dei vescovi da una sede all'altra

Per quanto concerne «il trasferimento dei vescovi» da una sede all'altra, stando al sinodo provinciale, si sarebbe preteso il consenso del metropolita¹²³.

¹²² Cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 22.

¹²³ Il sinodo libanese (1736), *Pars III*, cap. 4, § 22, circa l'autorità dei *sacri canones* stabilisce: *Translationes episcoporum de una ecclesia in aliam nullatenus fiant, neque si alia ecclesia vacet, neque si proprium habeat episcopum: nisi ex causis legitimis per sacros canones probatis, idque auctoritate patriarchæ synodi*.

Al diritto concesso da Clemente VIII nel provvedere alle chiese vacanti, i metropoliti ruteni pretesero più volte di unire quello di trasferire i vescovi da una chiesa all'altra. Tale pretesa fu esaminata nella Congregazione particolare del 19 aprile 1728, al dubbio: *An ipsi archiepiscopo ius competat transferendi episcopos de una ad aliam ecclesiam*, e ad essa si rispose *negative*. In una Congregazione particolare tenuta prima di Benedetto XIV, in ordine agli stessi ruteni si stabilì che *translationes episcoporum de una ad aliam ecclesiam fieri nequeant a metropolitano sine licentia Romani Pontificis*. Ma siccome malgrado tale risoluzione quei vescovi non si contenevano nei limiti prescritti, avanzatosi di nuovo il dubbio se appartenesse al metropolita di Russia il diritto di trasferire i vescovi, come anche di dare loro i coadiutori e aggiuntosi anche il quesito se, qualora loro non spettasse, lo si dovesse ad essi concedere, nel generale consesso del 22 agosto 1728 si risolvette: *Negative, sed scribendum metropolitano iuxta mentem, et mens est non esse locum petita concessioni ex rationibus indicandis Sed ulterius translationes et coadiutoria non concedantur ab Apostolica Sede, nisi admonito metropolitano et ordinazione eidem commissa*. Il Romano Pontefice *approbavit sententiam S. Congregationis, videlicet quod quomodocumque in posterum huiusmodi translationes aut coadiutorias ab Apostolica Sede concedi contigerit, tunc confectio processus, institutio, et consecratio ad metropolitanum pro tempore private deferentur*. La ragione principale addotta dalla Congregazione particolare nella lettera, con cui comunicò al metropolita questa risoluzione fu, oltre alle decisioni prese in merito altre volte, che tal diritto non era stato mai concesso espressamente dalla S. Sede e, d'altronde, era di tal natura che *de tali concessione utpote gravissima et maxima expressam mentionem fieri omnino oporteret*. SCPF, *Ponenze*, 1874, 22-23; Mansi 42, 757.

Se pertanto il metropolita ruteno, che godeva del privilegio di confermare ed istituire i vescovi, non aveva alcun diritto sulla traslazione dei medesimi, riservata per contro alla Sede Apostolica, a maggior ragione, ribadisce la Congregazione degli Affari, sembra che nessun diritto potesse competere in proposito al metropolita di Alba-Iulia e Făgăraș. Non si comprenderebbe, quindi, come il sinodo provinciale avrebbe potuto dire che per la traslazione dei vescovi sarebbe stato necessario il suo consenso, vincolando così la libertà della Sede Apostolica.

1.3.2.6 Il diritto del metropolita sui tribunali e sulle eparchie vacante

Per quello che riguarda il diritto del metropolita di ricevere gli appelli a proposito dei giudizi dei tribunali episcopali¹²⁴, il can 3 del cap. 3 delle sessioni tenute dai vescovi armeni nel 1851 si esprime in questi termini:

«Non possono i suffraganei impedire a chiunque fosse della loro eparchia di fare appello dal loro tribunale a quello del metropolita, perché questo è un tribunale superiore al loro ed ha questa autorità di assolvere i sentenziati e i delegati dai suffraganei, o di delegare chi è svincolato da loro, dopo che esso ne abbia formulato il giudizio»¹²⁵.

Questo canone fu approvato dalla Congregazione generale del 14 marzo 1853. Tra i diritti del metropolita inoltre si annovera quello *Ecclesiarum episcopalium vacantium curam gerendi, devolutionisque ius circa vicarii capitularis electionem exercendi*, diritto in cui si nota riunito assieme lo *ius anticum* ancora in vigore in Oriente e lo *ius occidentale* sancito dal Concilio di Trento¹²⁶. Di ciò tratteremo nell'esame del cap. 6, (ora il cap. 5) *De presbyteriis sive ecclesiarum cathedralium capitulis*¹²⁷ e del cap. 7, (ora il cap. 6) *De vicariis capitularibus*¹²⁸.

Il diritto invece di vegliare sulle eparchie vacante¹²⁹, fu riconosciuto ai metropoliti anche dal sinodo maronita, il quale così si esprime: *Tamquam custodes in specula positi (i metropoliti) invigilabant, ne fides aut disciplina quidpiam detrimenti in*

¹²⁴ Cfr. can. 14 di Sardica (344).

¹²⁵ Mansi 42, 758.

¹²⁶ Cfr. *Sess. XXIV*, del 11 nov. 1563, *Decretum de reformatione*, can. 16: COD 759.

¹²⁷ Cfr. Mansi 42, 518-520.

¹²⁸ Cfr. Mansi 42, 520-522.

¹²⁹ Cfr. can. 35 Trullano (691); can. 25 di Calcedonia (451).

*diocesibus subiectionum episcoporum pateretur*¹³⁰. È poi conforme al Concilio Tridentino¹³¹ quanto qui si dispone sulla visita delle eparchie suffraganee. A tale proposito Benedetto XIV nella costituzione *Inter plures* relativa ai monaci ruteni osservava:

*Sacrum vero Concilio Tridentinum adeo sollicitum fuit, ne metropolitani iurisdictionem exererent in suffraganeorum diocesibus, ut præter peculiaris eorum diæcesis visitationem, non aliter episcoporum comprovincialium ecclesias cathedrales, atque diæceses ab ipsis visitari permiserit, quam ubi id a synodo provinciali ipsis mandatum fuerit*¹³². Del resto il sinodo di Zamoscia (1720) su questo punto stabilisce che il metropolita curare debet, ut eorum (suffraganeorum) defectus, si qui sunt in administratione diæcesis, ipse suppleat, eos officii sui paterne moneat, ac etiam ad illud recte obeundum aliquando cogat, aut ad Sedem Apostolicam deferat¹³³.

Non sono determinati con precisione né i giorni, né i luoghi in cui debba essere usato il pallio. Il sinodo libanese (1736) parlando del patriarca, (*Pars III*, cap. 6, § 23) sanciva in merito quanto segue:

Illo vero (pallio), quod Romanus Pontifex concedit, non potest uti extra suum patriarchatum, et non omni tempore, sed tantum in ecclesiis, in missarum solemnibus, in festis præcipuis, non in processionibus, neque in missis pro defunctis. Parimenti parlando dei metropolitani, dice che devono usarne *certis item diebus, intra ecclesiam suam*¹³⁴.

¹³⁰ *Sinodo libanese del 1736*, Pars III, cap. 4, § 11, n. 4.

¹³¹ Cfr. *Sess. XXIV*, del 3 dicembre 1563, can. 3: COD 761-763.

¹³² *Bollario di Propaganda*, III, 116-129.

¹³³ SCPF, *Ponenze*, 1874, 24; Mansi 42, 758.

¹³⁴ *Sinodo libanese del 1736*, Pars III, cap. 6, § 23. Nella bolla *Rerersurus* per il patriarca armeno di Costantinopoli, del 4 luglio 1867 si legge: *Predicto autem pallio patriarcha uti tantum poterit in missarum solemnibus intra fines et in ecclesiis sui patriarchatus sequentibus dumtaxat diebus; videlicet in nativitate domini nostri Iesu Christi, in festis sancti Stephani protomartyris, sancti Ioannis apostoli et evangelista, circumcisionis Domini, epiphania eiusdem, dominica in palmis, feria quinta in cena Domini, sabbati sancti, dominica resurrectionis cum duobus sequentibus, dominica in albis, ascensionis Domini, dominica pentecostes, sacratissimi corporis Christi, nec non in quatuor festivitibus beatae Mariae semper virginis, videlicet purificationis, annuntiationis, assumptionis et nativitatis eiusdem; quibus, id humillime postulante prefato venerabili fratre nostro Antonio Hassun electo seu postulato patriarcha Armenorum Ciliciae, addimus festum Immaculatae Conceptionis eiusdem Dei Genitricis Mariae: item in festis nativitatis sancti Ioannis Baptistae et omnium sanctorum, nec non in festivitibus omnium apostolorum, in dedicatione ecclesiarum, in praecipuis ecclesiae suae festivitibus, in ordinationibus clericorum, in consecrationibus episcoporum et virginum, atque in diebus anniversariis tam consecrationis suae quam dedicationis ecclesiae*: SCPF, *Ponenze*, 1874, 25; Mansi 42, 759/A-B.

1.3.2.7 Il diritto dei vescovi

Il cap. 5, trattava *De episcopis* (cfr. *Tit* 1,5; *1Tm* 4,14; *Eb* 13,17)¹³⁵ ed espone i loro poteri di magistero¹³⁶, di ordine – compresa anche la consacrazione del santo crisma – di governo, esercitato particolarmente per la visita della loro eparchia¹³⁷. Al clero eparchiale spettava commemorare il vescovo nella liturgia¹³⁸.

Tra i diritti dei vescovi figurava anche quello di condannare «i cattivi libri»¹³⁹. Ciò è in conformità del decreto di Leone XII, del 26 marzo 1825, la cui osservanza fu raccomandata a tutti i vescovi per ordine del Romano Pontefice con circolare della sacra congregazione dell'indice del 24 agosto 1864, di cui si annette copia¹⁴⁰. In merito a detta circolare, posta la questione «se alle loro eminenze convenga profittare di quest'occasione per trasmetterla all'episcopato romeno, come nel 1868 si trasmetteva ai vescovi armeni», fu risposto: *Affirmative*¹⁴¹.

Quanto all'amministrazione del sacramento della cresima, è risaputo che, presso i greci, tale compito era prerogativa anche dei sacerdoti; in proposito non sembra che esigano alcun commento le parole di S. Girolamo *in ep. ad Evagrium* riferite in questo sinodo provinciale I (1872); più che il sinodo, in seguito ben si distinse tra il ministro ordinario e straordinario di quel sacramento¹⁴².

¹³⁵ Cfr. Mansi 42, 516-518; cfr. S. Cipriano di Cartagine (vescovo: 249-258), ep. 69, *Qui apostolis vicaria ordinatione succedunt*; cfr. can. 35 apostolico.

¹³⁶ La Propaganda Fide ordinò d'inserire, in appendice agli atti sinodali, la lettera della Propaganda Fide dell'indice, in data del 24 agosto 1864, sulla censura dei libri. Cfr. *At* 6, 2; *1Tm* 4, 16; *2Tm* 2, 2; cfr. can. 58 ap.; cann. 4-8, 19 Trullano (691); cann. 19, 34, 41, 77 di Cartagine (419); can. 58 ap.; cfr. cann. 6, 20 di Antiochia (341); cann. 3, 8, 39, 40-41, 55 ap.; can. 57 di Laodicea (381); cann. 9-21, 26 di Calcedonia (451); cann. 11-12 di Nicea (787); cfr. *Cosnt. Apost.*, lib. II, cap. 6; cfr. Mansi 42, 516ss.

¹³⁷ La Propaganda Fide fece aggiungere che il vescovo doveva risiedere nell'eparchia e doveva mandare alla Sede Romana, ogni quattro anni, un rapporto sullo stato di questo. Cfr. can. 6 di Cartagine (419); cfr. Mansi 42, 516-518.

¹³⁸ Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 34-38; cfr. Mansi, 42, 518.

¹³⁹ Cfr. *Quaest.* 14 di Timoteo di Alessandria (+ 385); cfr. can. 60 ap.; can. 2 Trullano (691); can. 9 di Nicea (787).

¹⁴⁰ Cfr. Mansi 42, 640-642.

¹⁴¹ Cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 25; cfr. Mansi 42, 759.

¹⁴² *Quid potest episcopus, quod non possit et presbyter, excepta ordinatione?: Epistola ad Evagrio* di S. Girolamo; cfr. I. Crisostomo, *hom.*, XI; cfr. can. 7 di Nicea (787); can. 6 di Cartagine (419); can. 2 ap.; cfr. Mansi 42, 516.

«È noto che presso gli orientali, tanto cattolici che ortodossi, la consacrazione del crisma si ritiene qual diritto o privilegio patriarcale e Benedetto XIV lo ammise espressamente nel patriarcato maronita»¹⁴³.

Qui però si trattava di vescovi soggetti al metropolita, senza un patriarca del rito; d'altro lato è innegabile che la suddetta riserva potesse dare luogo a qualche inconveniente¹⁴⁴. Oltre a ciò, i padri di Alba-Iulia e Făgăraș, riconoscendo nei vescovi la potestà *sacro chrisma conficiendi*, si accordarono con il sinodo di Zamoscia (1720), il quale disponeva:

«*Episcopi quotannis in cena Domini tantum chrismatis conficiant, quantum, etc*¹⁴⁵. Non sembra esatto il dire inoltre che i vescovi *facta ad Sedem Apostolicam representatione*, abbiamo la potestà *generales etiam [...] leges suspendendi*; né corrisponde a quanto insegna Benedetto XIV¹⁴⁶. Per quanto riguarda invece il diritto e il dovere che hanno i vescovi di visitare l'eparchia, il sinodo di Zamoscia ne parla estesamente»¹⁴⁷.

¹⁴³ La costituzione Apostolica *prædecessorum* del 14 Febbraio 1742, in *Bollario di Propaganda*, III, 12. L'origine, i motivi, non che gli inconvenienti di questa riserva patriarcale e la condotta tenuta in proposito dalla Sede Romana, si esposero in occasione dell'esame degli atti delle conferenze episcopali armenie tenute nel 1867, (cfr. SCPF, *Ponenza di marzo 1868. Ristretto*, §§ 103-118). Il dubbio che emergeva dagli atti delle conferenze medesime, fu il seguente (32°): «Se, e come debba ammettersi la disposizione contenuta nell'art. 27 del cap. 3 delle conferenze, che riserva al patriarca la benedizione degli olii santi». L'eminenze loro non credettero di spogliare di questo privilegio il patriarca armeno, dopo che la bolla *Reversurus* di altri averlo privato; tanto più che sembrò conveniente lasciare al patriarca privatamente una funzione che per la magnificenza delle cerimonie che l'accompagnano presso gli orientali, vuol farsi con l'assistenza dei metropoliti e dei vescovi suffraganei, e di un numeroso clero. Fu quindi risoluto: (Ad 32^{um}): *Nihil respondendum*; cfr. Mansi 42, 759, nota 3.

¹⁴⁴ Cfr. SCPF, *Ponenza*, 1868, *Ristretto*, § 111. Di che la Sede Romana ha più volte ripetuto, che tale funzione appartiene ai vescovi, ed ha procurato di conservarli nell'esercizio di questo diritto. Tacendo la concessione fatta da Innocenzo III a tutti i vescovi della Valacchia e della Bulgaria (cfr. SCPF, *Ponenza*, 1868, *Ristretto* § 112), ricorderemo che Innocenzo IV nella celebre lettera diretta al card. Ottone vescovo Tuscolano e suo legato nel regno di Cipro per comporvi le differenze insorte fra l'arcivescovo latino di Nicosia ed i prelati greci di quel regno, dichiarò che *singuli episcopi in suis ecclesiis in die cena Domini possunt secundum formam ecclesie chrisma conficere ex balsamo quidem et oleo olivarum [...]. Sed si suum antiquum ritum in hoc græci potius servare voluerint, videlicet quod «patriarcha» una cum archiepiscopis et episcopis eius suffraganeis, et «archiepiscopi» cum suffraganeis suis simul chrisma conficiant in tali eorum consuetudine «tolerentur»: Sub catholica*, n. 5, in *Bollario di Propaganda*, I, 5; cfr. Mansi 42, 760.

¹⁴⁵ *Sinodo di Zamoscia del 1720*, tit. III, § 2, *De confirmatione*.

¹⁴⁶ Cfr. *De Synodus diocesana*, lib. IX, cap. 8, n. 4.

¹⁴⁷ Mansi 42, 760/B; cfr. *Sinodo di Zamoscia del 1736*, tit. VI, *De episcopis*, 119.

D'ultimo, sempre nell'intento della Sede Apostolica di far sì che questo sinodo provinciale fornisse ai romeni un codice di disciplina il più completo possibile, per cui essa si permise di richiamare l'attenzione dei vescovi romeni su due punti trascurati in questo cap. 5 *De episcopis*¹⁴⁸. Questi punti sono i seguenti:

«1° l'obbligo della residenza, sul quale potrebbe vedersi il sinodo di Zamoscia (1720), tit. VI, *De episcopis*; 2° l'obbligo di dare alla Sede Apostolica per mezzo della Propaganda Fide la relazione sullo stato dell'eparchia, obbligo che ai vescovi romeni fu imposto nella stessa bolla d'erezione di quella provincia, *Ecclesiam Christi*, del 6 dicembre 1853»¹⁴⁹.

Quanto interessasse che i vescovi orientali dessero ragguaglio alla Sede Apostolica sullo stato delle loro chiese, è chiaro solo che si rifletta sul fatto che a far prosperare le Chiese di rito orientale occorreva anzi tutto aver piena conoscenza dei disordini introdotti, per procurare poi di svellerli con gli opportuni rimedi¹⁵⁰. Né sembra che fino a questo momento i vescovi fossero stati molto diligenti nel dare le prescritte relazioni, come neppure in generale che fossero molto frequenti le loro comunicazioni con Propaganda Fide¹⁵¹.

¹⁴⁸ Cfr. Mansi 42, 516-518.

¹⁴⁹ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 54), 27; Mansi 42, 760/C, 620-626.

¹⁵⁰ Con questo intendimento il Romano Pontefice nell'Enciclica *Amantissimus* dell'8 aprile 1862 poco dopo eretta questa sacra congregazione invitava tutti i prelati Orientali ad esibire lo stato della loro eparchia, quantunque non gli obbligasse stabilmente ad una periodica relazione. Questo obbligo però, come s'era imposto ai vescovi romeni, fu in seguito esteso a tutti i vescovi di rito orientale esistenti nel territorio della monarchia austriaca; cfr. Dispaccio del sig. card. segretario di stato all'eminentissimo prefetto di Propaganda Fide, dell'11 Marzo 1856.

¹⁵¹ «Nulla si disse nella bolla d'erezione *Ecclesiam Christi*, del 6 dicembre 1853 della visita *ad limina apostolorum*. Veramente sembra che i vescovi Orientali, tranne i Patriarchi, non siano tenuti, generalmente parlando, all'osservanza della Costituzione *Romanus Pontifex* di Sisto V, del 20 dicembre 1585 (cfr. P. Gaspari, *Codicis iuris canonici fontes*, I, Romæ 1926, 277-281). E dapprima potrebbero essi dire secondo il principio comunemente ricevuto, che gli Orientali non s'intendono compresi nelle Costituzioni disciplinari dei Romani Pontefici posteriori allo scisma, se non vi sono espressamente nominati. Ma anche prescindendo dall'invocare siffatto principio, non mancano altre ragioni per credere i prelati Orientali esenti dalla Sistina. E dapprima alcune ne somministra la bolla stessa. Nel § 1 ricorda il Romano Pontefice, essersi già tempo stabilito dai suoi predecessori *ut singuli episcopi [...] beatissimorum apostolorum Petri et Pauli [...] limina [...] iure iurando se visitaturos pollicerentur*, promessa che si contiene nella solita formula di giuramento che si emette dai vescovi latini. Ora i vescovi Orientali non prestano tale giuramento, ma solo i Patriarchi. Nel § 3 si dispone che siano obbligati a visitare i santi limini *omnes patriarcha, primates, archiepiscopi, episcopi per universum terrarum orbem constituti a nobis deinceps ordinandi*; ora i vescovi Orientali non sono né ordinati, né eletti dal Romano Pontefice, ma dal rispettivo patriarca. Inoltre dall'esordio della bolla e dal relativo articolo del giuramento si

rileva, che il fine principale, per cui fu imposto ai vescovi quest'obbligo, s'è onde ragguagliano la Sede Romana dello stato delle loro eparchie. I vescovi Orientali però vi soddisfano a mezzo del loro patriarca, il quale a tenore dell'art. 11 della formula di giuramento deve dare conto alla Sede Romana *de rebus omnibus ad patriarchalis ecclesiae statum [...] quoquomodo pertinentibus*. E giova avvertire che secondo il prescritto di Sisto V, i vescovi venendo *ad limina* devono dare la relazione alla Congregazione del Concilio, come risulta dall'altra Costituzione *Immensa aterni* (del 1 febbraio 1687 Congr. 8), con cui lo stesso Pontefice eresse la detta Congregazione; or questa si occupa solo delle Chiese latine e non già di quelle di rito Orientale. Da ultimo, nel § 8 della stessa bolla *Romanus Pontifex*, determinandosi le pene che incorrono i vescovi che trasandano quest'obbligo, si parla dei Capitoli, istituzione latina.

A questi argomenti s'aggiunge il silenzio dei sinodi, come del ruteno (1720) e del libanese (1736), il quale ultimo discorre distesamente dei doveri dei vescovi. Si aggiunge altresì il fatto; giacché i prelati Orientali, per quanto sappiamo, non hanno mai praticato questa visita, né troviamo che la Propaganda Fide abbia mai fatto loro su ciò alcuna osservazione. Che se di taluni trovasi, che l'hanno fatta o non potendola fare personalmente, hanno chiesto la dispensa per farla *per procuratorem*, sono dessi vescovi eletti dal Romano Pontefice, come il primate armeno di Costantinopoli (udienza del 27 giugno 1858), e il vescovo armeno di Mardin (udienza del 21 gennaio 1787). L'arcivescovo di Leopoli dello stesso rito, eletto anch'esso dal Romano Pontefice, aveva chiesto l'assoluzione per averla ritardata e nell'udienza del 17 marzo 1765 *sanctissimus oratorem, prout postulavit, absolvit ob retardatam sanctorum liminum visitationem*.

Un'altra conferma di quanto s'è detto ne porge un rescritto dell'udienza dell'11 gennaio 1789 per un vescovo ruteno. Ecco l'istanza: «Stefano Lewinski suffraganeo della metropoli di Russia e vescovo coadiutore, e insieme amministratore apostolico di Luceoria, oratore umilissimo dell'eminenze vostre, devotamente rappresenta, che nella istituzione al suddetto vescovato, avendo prestato il consueto giuramento nelle mani del Nunzio Apostolico, il prestò a norma della formula esibitagli per i vescovi del rito latino, a tenore della quale si obbligò alla visita dei limini apostolici, ed a trasmettere alla Sede Romana la relazione dello stato della diocesi. È ben noto all'eminenze vostre che l'episcopato ruteno di Polonia in vigore dei suoi privilegi, non meno che della costante pratica uniforme è stato sempre esente dalle indicate due obbligazioni, le quali infatti non sono rinchiusi nella formula del giuramento solito a prestarsi dai vescovi ruteni nell'istituzione, che essi ricevono dal metropolitano di Russia (cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 20-21, § 38). Quindi l'oratore per sicurezza della propria coscienza, non meno che per la indennità del suo ceto episcopale e ruteno, devotamente supplica le eminenze vostre a voler dichiarare, che, nonostante il giuramento da lui prestato e le due assunte obbligazioni, non sia egli tenuto a visitare i limini degli apostoli e a trasmettere alla Sede Romana lo stato della diocesi». Il rescritto fu il seguente: *Sanctissimus, attentis expositis, episcopum oratorem benigne absolvit a praestito iuramento in ea parte, qua se obstrinxit visitare limina apostolorum et exhibere statum suae diocesis, salvis tamen reliquis in eodem iuramento contentis, quibuscumque in contrarium non obstantibus*. Se dunque sono tenuti i prelati ruteni ad esporre ogni quadriennio lo stato delle loro diocesi, per la misura adottata nel 1856, come abbiamo accennato nella nota precedente, con il rescritto surriferito, inteso a senso dell'istanza, si dichiararono esenti dalla visita *ad limina*.

Dalle cose esposte pertanto sembra raccogliersi che i vescovi Orientali istituiti e consacrati dal loro metropolitano vadano immuni dall'obbligo di visitare i sacri limini; parrebbe però egualmente che i romeni vi fossero tenuti, appunto perchè la loro conferma, istituzione, e consacrazione appartiene (apparteneva) al Romano Pontefice (cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 18-21, §§ 34, 35, 37, 39); se pur non vi supplissero con il dare la relazione: SCPF, *Ponenze*, 1874, 28, nota 1; Mansi 42, 761/A-762/D.

1.3.2.7.1 Il Capitolo cattedrale, quale organo coadiuvante del vescovo

Il cap. 6, mostra come il Capitolo cattedrale¹⁵² aiutasse il vescovo nei suoi compiti amministrativi ed assicurasse il governo dell'eparchia, quando la sede era vacante, scegliendo entro otto giorni per le cose spirituali un vicario capitolare celibe¹⁵³ ed un economo per le cose temporali (can. 2)¹⁵⁴. I canonici dovevano assistere il vescovo nelle funzioni sacre (can. 1)¹⁵⁵, assicurare i servizi religiosi della cattedrale e l'ufficio divino (can. 2)¹⁵⁶.

Fin dai primi tempi della Chiesa i vescovi usarono chiamare a far parte dell'amministrazione della loro diocesi il collegio di tutti i chierici maggiori detto *presbiterio* che, di lì a poco ristretto unicamente al clero della chiesa cattedrale, venne distinto con il nome di capitolo; tuttavia i capitoli, quali si trovano presso i greco-cattolici romeni, furono una novità nella Chiesa orientale. Tale istituzione però divenne comune presso i greco-cattolici dell'impero austriaco; ciascuna delle eparchie della provincia di Alba-Iulia e Făgăraș disponeva del suo capitolo, modellato più o meno a guisa di quello dei latini, e tutti furono riconosciuti o approvati dalla Sede Apostolica¹⁵⁷. Il capitolo di Făgăraș fu approvato da Pio VII

¹⁵² Cfr. Mansi 42, 518-520. Questa antica istituzione dei presbiteri cattedrali la troviamo negli *At 20, 17: vocavit maiores natu Ecclesia*; cfr. *1Tm 4, 14*; nei canoni dei concili ecumenici, can. 16 di Nicea (325); can. 2 di Antiochia (341); can. 8 di Ancyra (314) e nell'epistole dei SS. Padri, epistole 46, 35, 5 di S. Cipriano; ep. *Ad Magnes* di S. Ignazio martire.

¹⁵³ I romeni avevano introdotto loro stessi questo uso latino di scegliere un vicario capitolare, ma la Propaganda Fide aveva espresso, il 22 settembre 1862, che Peletto fosse un celibe (Mansi 42, 765). La regola, tuttavia, non fu sempre applicata. Cfr. can. 25 di Calcedonia (451); cfr. A.V. Sima, L'istituzione del capitolo nella Chiesa romana greco-cattolica nelle discussioni dei fori pontificali e imperiali, *Ephemeris Dacoromana*, s.n., 11, 2000, 237-272.

¹⁵⁴ Cfr. can. 35 Trullano; Ep. 31 di S. Cipriano: *Ante constitutionem episcopi, nihil innovandum putavimus*.

¹⁵⁵ Cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 40; Ep. 6 di S. Cipriano: *Ut ea quae circa ecclesiae gubernacula utilitas communis exposcit, tractare simul, ut plurimorum consilio examinata limare possimus*; ep. 46: *Placuit contrahi presbyterium [...] ut formato consilio, quid circa personam eorum observari deberet, consensu omnium statueretur*; ep. 33 in ord. cler.: *Fratres carissimi solemus vos ante consulere, et mores ac merita singulorum communi consilio ponderare*; S. Ignazio nell'epistola *ad Magnes* afferma: *Unanimes in Deo omnia facere festinetis, assidente episcopo in loco Dei et presbyteris in loco consistorii Apostolorum*; cfr. can. 7 di S. Teofilo d'Alessandria (385-412); can. 26 di Calcedonia (451).

¹⁵⁶ Cfr. Mansi 42, 520. Questo obbligo fu interpretato come concernente della recitazione privata; per gli altri sacerdoti, non esisteva; cfr. can. 16 di Nicea (325); cfr. can. 2 di Antiochia (341); can. 8 di Ancyra (314).

¹⁵⁷ Cfr. «Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali (ACCO)», *Fondo. Acta Sacra Congregazione pro Negotii Ritus Orientalis*, I/1862-1863, *Romeni*, ff. 273^r-287^r, 290^v-297^r; cfr. C. De Clercq, *Histoire des conciles*, XI/1, 199; cfr. I.M. Moldovan, *Acte sinodale ale basariceii romane de Alb'a Julia si Fagarasiu*, I-II, Blasiu 1869-1872, (II), 93s.; cfr. A.V. Sima, L'istituzione del capitolo, *Ephemeris Dacoromana*, s.n., 11, 2000, 241ss.

con il breve *Apostolatus officium* del 1 dicembre 1807. Poi, nella bolla *Ecclesiam Christi* del 26 novembre 1853, con cui quella chiesa fu eretta a sede metropolitana, così si disponeva in ordine al capitolo:

Iam vero ut iuxta excellentiorem Fogariensis ecclesiae gradum ipsius presbyterium seu capitulum conveniens decus ac nomen acquirat, suppresso planeque extincto prisco cathedralis titulo; illud ipsum in praesbyterium archiepiscopale seu metropolitanum perpetuo pariter apostolica auctoritate praefata eo modo instituimus, ut illud una cum suis oneribus et muniis consuetis gaudere ac perfrui valeat et debeat honoribus, privilegiis, insigniis caterisque omnibus, quibus aliarum sedium archiepiscopatum graeci ritus catholici uniti presbyteria vel capitula de iure, usu, et consuetudine frui posse dignoscuntur, dummodo illa oneroso titulo vel singulari concessione non fuerit acquisita. Idem propterea presbyterium sive capitulum constare in posterum volumus ex archipresbytero [...] ex ecclesiarca [...] ex scholiarcha [...] ex chartophilace. Insuper quinque alios adesse mandamus praebendatos metropolitanae ecclesiae servitio addictos etc¹⁵⁸.

Con le medesime parole nelle Lettere apostoliche di Pio IX di erezione delle due sedi episcopali di Lugoj, *Apostolicum ministerium* (6 dicembre 1853), ed Armenopoli *Ad apostolicam sedem* (6 dic. 1853), furono istituiti i rispettivi capitoli con la sola differenza nel numero delle prebende¹⁵⁹. C'è da osservare che, con accortezza, si parlò di *presbyterium seu capitulum* omettendo la parola «canonici», per non dare a credere di voler innestare nel rito greco l'istituzione dei capitoli tale quale essa era presso i latini; la Congregazione degli Affari ordinò che si adoperasse la stessa cautela nel breve di approvazione dei capitoli ruteni di Leopoli e di Premislia in occasione della generale adunanza del 23 maggio 1864. Si noti, tuttavia, che la parola «canonici» si trova usata nel succitato breve di Pio VII. Quanto al capitolo della cattedrale di Oradea-Mare, fra le memorie d'archivio nessun cenno si è rinvenuto dell'atto pontificio con cui venne approvato¹⁶⁰.

¹⁵⁸ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 55), 30; Mansi 42, 624, § 13; cfr. A.V. Sima, L'istituzione del capitolo, *Ephemeris Dacoromana*, s.n., 11, 2000, 247ss.

¹⁵⁹ Con la Lettera di Pio IX, *Apostolicum ministerium*, del 6 dicembre 1853 fu eretta l'eparchia di Lugoj e la Lettera *Ad apostolicam sedem*, sempre del 6 dicembre 1853 fu eretta la sede eparchiale di Armenopoli; cfr. Mansi 42, 627-638.

¹⁶⁰ *Hallucinatur bonus ille archivista; nam capitulum Varadinense conceptis verbis approbatur a Pio VI in bulla Indefessum data die 16 iunii 1777, qua nova ecclesia cathedralis graeci ritus catholici Magna-Varadinensis erecta fuit*: Mansi 42, 763, nota 1.

a). **Le Costituzioni dei capitoli cattedrali.** Circa le costituzioni di questi capitoli e loro approvazione, quelle del capitolo di Făgăraș potrebbero dirsi implicitamente approvate, qualora fossero comprese negli ordinamenti tracciati nell'atto di fondazione del vescovo di Făgăraș, Ioan Bob di Căpâlna, che l'istituì nel 1807; infatti, tale atto di fondazione fu per intero approvato da Pio VII con il breve *Apostolatus officium* del 1 dicembre 1807. E il metropolita appunto scriveva nella relazione dell'8 novembre 1869:

Capitulum hocce præter præscripta litterarum fundationalium nullas alias constitutiones proprias habet. Papp-Szilágyi, nella relazione del 20 maggio 1863, del capitolo di Gran-Varadino diceva, invece, *qua corporatio ecclesiastica per se subsistens proprias habet constitutiones, auctoritate præsumul diæcesanorum, ad preces eiusdem eatenus substratas, confirmatas.* Infine, il vescovo di Lugoj, nella relazione del 28 aprile 1863 riferiva che, *Constitutiones singulares, præter eas, omnibus capitulis ecclesiis cathedralibus adiectis, communes, a iure canonico ecclesia occidentalis præscriptas quibus adamussim semel conformat, alias non habet*¹⁶¹.

Da alcune memorie d'archivio, rileviamo che i capitoli greci esistenti nell'impero austriaco per istituzione di quelle chiese, (l'arcieparchia di Blaj, le eparchie di Oradea-Mare, Lugoj ed Armenopoli), erano chiamati ad aiutare il vescovo nell'amministrazione dell'eparchia, nella giudicatura ecclesiastica; ma non si saprebbe dire quali fossero i limiti di siffatta loro ingerenza secondo lo *ius orientalem*. Le costituzioni dei capitoli ruteni di Leopoli e Premisla, testé esaminate dalla Propaganda Fide, in ciò seguirono almeno in gran parte il Concilio di Trento.

b). **De vicariis capitularibus.** Uniremo a questo paragrafo quanto si dice nel cap. 7, *De vicariis capitularibus* § *Quamvis*, nonché la parte relativa del cap. 4, *De metropolitans* e del tit. III, cap. 4, § *Agenda in synodis diæcesanis*¹⁶².

«Ben conoscevano le loro eminenze che secondo la disciplina orientale, vacando la sede di un suffraganeo, il metropolita *per se vel per alium* dovesse prendere l'amministrazione di quella chiesa sino a che non venisse provvista del nuovo pastore: vacando poi la sede metropolitana, ne avrebbe presa provvisoriamente la cura il seniore o viciniore. Coerente a questa disciplina è la disposizione del sinodo ruteno di Zamoscia (1720)¹⁶³, e

¹⁶¹ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 55), 31; Mansi 42, 763/D.

¹⁶² Cfr. Mansi 42, 534/B, a.

¹⁶³ Cfr. Il Tit. V, *De metropolitans*. Può vedersi quanto stabilisce lo stesso Sinodo per assicurare i beni del prelado defunto nel Tit. VI, *De episcopis*, 124, ove anche si restringono le facoltà del vescovo amministratore in ciò che riguarda la sua gestione economica.

la medesima era stata adottata anche per i romeni in via provvisoria nei comizi generali della Congregazione degli Affari del 14 gennaio 1858. Poiché era stato avanzato fra altri il dubbio (5°) ‘se, e qual cosa convenga stabilire intorno ai tre punti [...] (2°) all’amministrazione delle eparchie sia da parte dell’arcivescovo, sia dei vescovi in tempo di sede vacante’, la congregazione particolare risposero che: *ad 5^{am} [...] ad 2^{am} partem pro nunc iuxta synodum Zamoscensem, tit. V*»¹⁶⁴.

Questa risoluzione, però, sembra essere rimasta senz’effetto. Il sinodo provinciale I (1872), per quanto riguarda il vicario capitolare, aveva adottato la disciplina latina¹⁶⁵. E, nella realtà, come i capitoli ruteni, malgrado le norme dello *ius orientalis* confermate dal sinodo di Zamoscia (1720), tentarono di esercitare la giurisdizione ordinaria in sede vacante deputando un vicario capitolare (modalità attestata da luminosissime riprove rivenienti dall’archivio); così i capitoli cattedrali romeni esercitarono anche dopo la risoluzione del 1858 il diritto di eleggere un amministratore o vicario capitolare in sede vacante. Così avvenne purtroppo nei capitoli di Alba-Iulia e Făgăraș, e di Lugoj, come risulta anche dalle relazioni dei rispettivi vescovi, nonché in quello di Gran-Varadino.

Ciò premesso giova riferire quanto si legge in proposito nel «Rapporto della missione apostolica ai romeni» del 1858, al § 149, 84:

«Trovandosi i vescovi pienamente concordi ed i capitoli delle due anzidette cattedrali, di Făgăraș e di Gran-Varadino, di cui solo s’era parlato, in tranquillo possesso di questo diritto non mai vietato dalla Sede Apostolica nell’istituzione dei capitoli medesimi, pare prudente consiglio lasciarli continuare in un punto di disciplina concordemente abbracciato sanzionato dall’uso, conforme alla disciplina latina ed utile a quelle chiese eparchiali; poiché se il vescovo in quelle vaste e difficili eparchie quasi non basta a governare la propria chiesa eparchiale, come potrà prendere anche a tempo l’amministrazione di un’altra? Giacché se la deve governare *per alium*, sarà preferibile, che il capitolo scelga dal suo corpo uno che, conoscendo i bisogni dell’eparchia, possa regolarla opportunamente»¹⁶⁶.

Fu quindi formulato a quanto detto il seguente dubbio (2°): «Se sia espediente che i canonici delle cattedrali, a sede vacante, rimangano nell’uso di eleggere il vicario capitolare secondo il diritto canonico della Chiesa latina»; e la Congregazione

¹⁶⁴ Cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 32.

¹⁶⁵ Cfr. Mansi 42, 522/A; cfr. Sess. 24, can. 16, *De reformatione*, del concilio di Trento; cfr. COD 769; cfr. can. 7 Trullano (691);

¹⁶⁶ ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 209^v.

degli Affari, nella Sess. 9 del mese di marzo 1859 risolvette: *Affermative, sed non esse interloquendum*. Questa riserva si tenne, come si legge nel relativo verbale «per motivi prudenziali derivanti specialmente dal desiderio di non dar causa a quel clero di mettersi in timore per la propria disciplina». Da questa risoluzione discendeva automaticamente che la Sede Apostolica non dovesse fare una dichiarazione esplicita per autorizzare a proseguire nel summenzionato uso i capitoli delle chiese cattedrali di Alba-Iulia e Făgăraș e Gran-Varadino.

La dichiarazione stessa, però, fu del pari esclusa, almeno per allora, anche rispetto a quelli di Lugoj ed Armenopoli, in primo luogo perché non ve n'era per allora alcun motivo, in secondo luogo perché si giudicò meglio vedere che sarebbe accaduto, e in ciò essi propendevano, alla prima occasione che si fosse loro presentata; non da ultimo perché nell'animo sospetto dei romeni, con tale atto poteva suscitarsi il dubbio che la Sede Apostolica intendesse introdurre nella loro disciplina una qualche innovazione.

«Ragione per cui al dubbio (3°) 'Se convenga che la Sede Apostolica faccia un'esplicita dichiarazione autorizzando i capitoli delle chiese cattedrali di Alba-Iulia e Făgăraș e di Gran-Varadino a proseguire in tale consuetudine di nominare il vicario capitolare, e quelli di Lugoj e di Armenopoli ad introdurlo', il medesimo consesso della Congregazione generale rispose: *Quoad 1^{am} partem iam provisum; quoad 2^{am} non esse interloquendum saltem pro nunc*. Troviamo poi che nel 1863 l'eparchia d'Armenopoli era governata da un vicario capitolare, e il Romano Pontefice gli aveva altresì accordato le facoltà che si soleva concedere agli ordinari eparchiali di quella provincia»¹⁶⁷.

c). Il quesito dei canonici coniugati. Si deve poi rammentare che nella Congregazione generale del 22 settembre 1862, si ebbe a trattare della nomina di canonici coniugati nel capitolo cattedrale di Alba-Iulia e Făgăraș e della relativa domanda avanzata dall'ambasciatore d'Austria; i cardinali della Congregazione generale tennero in debita considerazione non solo il caso della sede vacante e della deputazione del vicario capitolare ma anche i gravissimi inconvenienti che avrebbe prodotto l'attribuzione di detto ufficio ad un canonico sposato, attese le occupazioni di un padre di famiglia e le relazioni di parentela ecclesiastica. Anche a motivo di tali inconvenienti, che furono una delle ragioni per cui i *sacri canones* avevano escluso dal vescovato gli sposati, i preposti ordinarono che nella risposta che il segretario di stato avrebbe dato, fra le altre cose si dovesse notare che

¹⁶⁷ *L'Udienze Orientali*, 1863, 308, 5; SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 58), 33.

«siccome anche secondo la disciplina orientale un sacerdote coniugato non può essere eletto a vescovato, così nessun canonico coniugato potrà essere eletto, destinato, o delegato a governare sotto qualunque nome un'eparchia, dovendo a ciò essere eletto un ecclesiastico fornito di tutte le doti e qualità, che i *sacri canones* esigono nella persona del vescovo»¹⁶⁸.

Il consultore, cui furono date ad esaminare le dette Costituzioni dei capitoli cattedrali per i romeni, giudicò validissime le accennate ragioni; solo a togliere l'inconveniente che all'ufficio di vicario capitolare potesse assumersi un ecclesiastico sposato, considerava doversi prescrivere che il vicario capitolare fra le altre qualità dovesse avere in più quella d'essere celibe.

«Preso tutto ciò in matura considerazione, nel generale consesso del 2 ottobre 1872, in cui furono prese in esame le costituzioni dei summenzionati capitoli greco-cattolici, aderirono in tutto al parere del consultore, condiscondendo perciò anche sul punto che ci occupa; e solo prima di dare luogo alla formale approvazione di dette costituzioni, ordinarono che si comunicassero all'arcivescovo le osservazioni del consultore, perché a tenore delle medesime venissero quelle corrette. Spettava ora alla sapienza di quei preposti decidere se e come avesse ad

¹⁶⁸ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 59), 34. Del resto, quanto ai ruteni, nella Generale adunanza del 23 maggio 1864 che si occupò dell'approvazione dei capitoli di Leopoli e Premisla, si propose il dubbio (5°): «Se per il caso di sede vacante debba derogarsi al decreto del Sinodo di Zamoscia (Tit. V, *De metropolitibus*), sostituendovi la disposizione del Concilio Tridentino relativa al vicario capitolare»: e venne risposto: *Pro nunc non esse interloquendum, et interim scribatur Nuntio apostolico Vindobonensi, ut ex se a Præsulibus Leopolitano et Premisliensi ritus rutheni exquirat et ad hanc S. Congregationem referat, quæ sit hac super re eorum sententia, utrum nempe quoad procuracionem diæceseos, sede vacante, Orientalis ecclesie disciplinam in synodo Zamoscensi confirmatam, an potius Tridentinorum patrum præscriptionem de vicarij capitularis deputatione servandam existiment.* L'arcivescovo di Leopoli, Sembratowicz, interpellato dal Nunzio Apostolico, ravvisò conveniente che si adottasse l'economia del Concilio Tridentino; e il Nunzio Apostolico nel darne contezza alla Congregazione degli Affari soggiungeva: «Le ragioni da dove si motiva tale voto, mi sembrano convincenti, e mi pare in generale che, posta la concessione dell'impianto dei capitoli, l'ulteriore approvazione apostolica sulla misura del vicario capitolare si raccomandi per efficacia d'una relazione quasi logica che ha con tale istituzione, atteso il carattere latino che ha in fondo la medesima ecc». Secondo il suggerimento dato dal Prefetto allo stesso Nunzio Apostolico, e da questo comunicato *ex se* a Sembratowicz, l'arcivescovo nel trasmettere alla Propaganda Fide le costituzioni capitolarie per ottenerne l'approvazione, unì un foglio di ragioni in favore dell'introduzione del nuovo diritto di nominare il vicario capitolare. Tali ragioni erano tratte dalla soverchia ampiezza delle eparchie greco-rutene di Leopoli e Premisla, e dalle gravi difficoltà che nascevano dal contatto degli ebrei e degli ortodossi colà stanziati, nonché dei cattolici polacchi per nulla favorevoli ai ruteni. Cfr. anche il, (§ 60), 34; Mansi 42, 765/D-766/B.

approvarsi quanto disponeva il Sinodo provinciale I (1872) sulla cura e regime delle eparchie vacanti¹⁶⁹. Uno dei diritti e doveri dei canonici era l'intervento ai sinodi sia provinciali che eparchiali¹⁷⁰; ma di ciò si sarebbe meglio parlato nelle osservazioni al tit. III *De synodis provincialibus*, e al cap. 4 *De synodis diocesaniis*¹⁷¹.

d). L'obbligo della recita delle Ore canoniche. *Membra capituli obligantur [...] horas canonicas omnibus diebus obsolvere.* Se queste parole s'intendono riferite all'obbligo della recita privata del divino officio, che incombe a tutti gli ecclesiastici costituiti *in sacris*¹⁷², dobbiamo dire che in quel tempo il Sinodo provinciale I (1872) nulla dispose sull'ufficiatura corale; ed era forse meglio tacere della recita privata, onde non si dovesse credere che v'erano tenuti i soli beneficiati, secondo quanto pretendevano taluni; se poi tali parole s'intendono riferite alla recita pubblica che si fa in coro, allora restava da vedere se i singoli individui o membri del capitolo, attesi gli altri uffici che dovevano sbrigare, potessero ogni giorno intervenire al coro. Su questo riportiamo quanto osservava il consultore che scrisse sulle costituzioni dei capitoli ruteni di Leopoli e Premisla.

«Le medesime (cap. 8, § 22) limitavano l'obbligo di assistere alle funzioni corali solamente ai giorni festivi per i dieci canonici di cui si componeva il capitolo greco di Leopoli, mentre *diebus ferialibus peraguntur ordinaria quotidiana officia divina et functiones ecclesiastica statuto tempore et ordine a clero curato.* Ora il consultore, le cui osservazioni meritavano l'approvazione della generale assemblea dell'ottobre 1872, rifletté sul fatto che 'se per soddisfare, ad altri doveri ed in vantaggio spirituale dell'eparchia i canonici non possono essere assidui al coro ogni giorno anche feriale, almeno per questo tempo si stabilisca od ordini il loro servizio a mezzerie, terzerie, od almeno quarterie mensili restando per tutti comune il servizio nei giorni festivi'»¹⁷³.

¹⁶⁹ Cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 34-35; cfr. Mansi 42, 766.

¹⁷⁰ Cfr. Mansi 42, 518-520; cfr. ep. 6 di S. Cipriano: *Ut ea quæ circa ecclesie gubernacula utilitas communis exposcit, tractare simul, ut plurimorum consilio examinata limare possemus*; cfr. can. 7 di Teofilo di Alessandria (385-412); can. 26 di Calcedonia (451); cfr. ep. 46, di S. Cipriano: *Placuit contrahi presbyterium [...] ut formam consilio, quindi circa personam eorum observari deberet, consensu omnium statueretur*; ep. 33, in ord. cler.: *Fratres carissimi, solemus vos ante consulere, et mores ac merita singulorum communi consilio ponderare*; S. Ignat. Ad Magnes.: *Unanimes in Deo omnia facere festinetis, assidente episcopo in loco Dei et presbyteris in loco consistorii apostolorum.*

¹⁷¹ Cfr. Mansi 42, 532-534.

¹⁷² Cfr. Mansi 42, 580-582; cfr. I. Balcu, *Orele canonice*, *Sionulu Romanescu* 12, 1866, 2, 138-140.

¹⁷³ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 62), 35-36; Mansi 42, 767/A.

Nulla si dispose della Divina liturgia quotidiana per i benefattori, la quale peraltro veniva prescritta secondo la disciplina latina¹⁷⁴ a tutti i capitoli delle chiese sia cattedrali che collegiate. Tale mancanza fu tuttavia notata dal consultore che scrisse sulle costituzioni dei capitoli ruteni di Premisla e di Leopoli. Egli suggerì che s'imponesse loro l'obbligo della liturgia quotidiana *pro benefactoribus in genere*, e il suggerimento fu abbracciato dalla Congregazione generale dell'ottobre 1872 che esaminò le dette costituzioni¹⁷⁵. Negli atti sinodali dei romeni si diceva che i canonici erano tenuti *a residentia, inscio episcopo, non recedere*, né altro veniva stabilito in proposito¹⁷⁶.

Il consultore dopo aver osservato che s'era omessa la menzione delle pene stabilite dal Concilio di Trento contro i beneficiati non residenti opinava che, se non necessario, almeno fosse molto utile che si comminassero tali pene, o inserendo nelle costituzioni le parole dello stesso Concilio Tridentino, o apponendo la clausola che *ultra id temporis absentes incurrant penas a Concilio Tridentino statutas Sess. 24, cap. 12, De reformatione*. La risoluzione del consultore fu adottata con il consenso della Congregazione generale.

Giova osservare che il Sinodo provinciale I (1872) dei romeni non intese qui fare un piano di costituzioni capitolari, ma solo indicare i principali diritti e doveri dei capitoli. Come poi i canonici avrebbero dovuto adempiere nella pratica o secondo le loro regole all'ufficiatura corale, si ricava dalle relazioni di quei vescovi¹⁷⁷:

«Canonici, così l'arcivescovo¹⁷⁸, *servitium quotidianum ecclesie cathedrali præstant [...] Missam pro benefactoribus assidue applicant, et hæc omnia in sensu literarum fundationalium* (del vescovo Bob fondatore del capitolo). Il vescovo di Oradea-Mare¹⁷⁹ al n. 17 del questionario rispose: *Membra presbyterii ecclesie cathedralis quotidie insimul omnia adsistunt choro ecclesie huius, et officium divinum cum eodem tempore sacra liturgia diebus communibus pro benefactoribus in refrigerium animæ cantu celebrata habeatur, non canunt, sed vero submissa voce, quilibet pro se, persolvunt*.

¹⁷⁴ Cfr. La Costituzione di Benedetto XIV, *Cum semper oblatas*, § 11ss.

¹⁷⁵ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 63), 36; Mansi 42, 767-768.

¹⁷⁶ Nelle Costituzioni dei capitoli ruteni ai canonici veniva imposto l'obbligo della residenza nei seguenti termini: *Capitulares penes ecclesiam archicathedralem resideant, in casu autem si quidam capitularis gravibus rationibus ductus ab ecclesia. Archicathedrali abesse desideraret, id non nisi obtenta licentia ab archipræsule, et uno eodemque anno non ultra tres menses, sive continuos sive interruptos, facere possit. Hæc licentia archipræsulis indicanda est præposito capituli, nec non dies discessus et reditus. Simultanea plurimum capitularium absentia non potest habere locum, ne archicathedralis ecclesia, capitulum, et consistorium suo debito servitio destituantur. Costituzioni dei capitoli ruteni, cap. XIV, § 28.*

¹⁷⁷ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 65), 37; Mansi 42, 768/A-C.

¹⁷⁸ La *Relazione* del 1869.

¹⁷⁹ La *Relazione* del 1863.

Aggiungeva poi in risposta al n. 23: *Canonici ecclesiae cathedralis non modo chori quotidiani intra sacram liturgiam [...] inibi absolvi soliti servitium præstant, verum alternatim per dies dominicos et festivos pro populo fideli sacram liturgiam*¹⁸⁰, *communibus vero diebus sacram liturgias stipendiatas pro fundatoribus solent celebrare.* Dalla relazione del vescovo di Lugoij rileviamo che *quivis capitularium in ecclesia cathedrali hebdomatim quotidie omnes sacri altaris functiones ordinarie persolvit et incruentum sacrificium pro benefactoribus offert, ac dominicis festisque diebus suo ordine populum prædicatione verbi Dei instituit*¹⁸¹.

Sull'esempio dei ruteni, le loro Costituzioni cattedrali dei romeni si potevano sottoporre all'approvazione della Propaganda Fide¹⁸².

1.3.2.7.2 *Le figure del vicario generale (protosincello) e del vicario foraneo (sincello)*

Il cap. 7, parla del vicario generale, il cui foro è lo stesso di quello del vescovo: si deve dunque far appello della sua sentenza al metropolita¹⁸³. Il cap. 8, spiega come i vicari foranei avessero dal vescovo un potere su un certo numero di distretti, mentre i protopresbiteri su uno solo di essi¹⁸⁴.

Dei vicari foranei, in quanto si distinguono dai protopresbiteri o decani rurali, nessuna menzione s'incontra nel sinodo di Zamoscia (1720). Essi corrispondevano alla dignità od officio dei semplici corepiscopi, che già tempo esistevano nella Chiesa; ed il sinodo libanese (*Pars III*, cap. 3, n. 3), dopo aver distinto nella Chiesa latina il vicario generale da quello foraneo, quasi facendo il confronto tra i due, soggiungeva:

*In ecclesia Orientali episcopus in urbe habet vicarium, qui archipresbyter appellatur; in singulis vicis et pagis chorepiscopos constituit*¹⁸⁵.

In Transilvania il vicario foraneo era considerato come un dignitario. Delegato del vescovo sopra più distretti, era perciò superiore agli arcidiaconi o arcipresbiteri. Ordinariamente ve ne era uno per ciascuna eparchia¹⁸⁶.

¹⁸⁰ Nessuno dei Canonici esercita l'ufficio di parroco, a testimonianza dello stesso prelado.

¹⁸¹ La *Relazione* del 1863.

¹⁸² Cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, 29-31.

¹⁸³ Del vicario generale si fa più volte menzione nel sinodo libanese (1736) e in quello ruteno di Zamoscia (1720), il quale ne tratta nel tit. VII *De officialibus*; cfr. Mansi 42, 520-522; cfr. *Concilium Provinciale Primum*, 42.

¹⁸⁴ Cfr. Mansi 42, 522; cfr. can. 10 di Antiochia (341); cfr. can. 14 di Neocesarea (319); can. 6 di Sardica (344); can. 8 di Nicea (325); cfr. Benedictus XIV, *De synodus diocesana*, I, lib. III, cap. 3, n. 5, 6, 7.

¹⁸⁵ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 67), 38; Mansi 42, 768/D.

¹⁸⁶ Cfr. ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 190^v; I. Filip, *La missione apostolica in Transilvania*, in *Acta historica* 8, 1868, 298, (Appendice F).

1.3.2.7.3 *La figura dei protopresbiteri*

Il cap. 9, ci informa sui protopresbiteri¹⁸⁷ e sulle loro mansioni. Da più volte citato «Rapporto della missione apostolica di Blaj» ed anche vista come *fons* di questa materia, alla sessione V del 17 settembre 1858, ricaviamo le seguenti notizie circa i protopresbiteri:

«Secondo l'antica disciplina il protopresbitero o/e l'arcidiacono aveva luogo nelle Chiese metropolitane, era il primo nell'ordine dei diaconi, veniva delegato dal metropolita ad alcuni uffici ed aveva le precedenza sui presbiteri. I protopresbiteri d'ordinario erano come prefetti e superiori del clero rurale. La Chiesa greco-cattolica romena di Alba-Iulia e Făgăraș non aveva che protopresbiteri, che poi vennero chiamati arcidiaconi. Oggi però gli arcidiaconi o protopresbiteri, *protopopi* differiscono soltanto di nome. Gli arcidiaconi sono di libera collazione dei vescovi, per decreto dei quali vengono investiti nell'ufficio di arcidiaconi. Poiché sono anche dei parroci, così quando il vescovo promuove un semplice sacerdote, dà un doppio decreto di parroco e di arcidiacono; all'incontro promovendo un parroco ad arcidiacono, gli dà il decreto soltanto dell'arcidiacono. Essi non possono essere uguagliati ai vicari foranei, ma sono inamovibili in guisa, che non possono esser privati d'ufficio senza un legale processo»¹⁸⁸.

Le mansioni dei protopresbiteri o/e arcidiaconi sancite negli atti del Sinodo provinciale I (1872) della Chiesa greco-cattolica romena sono per come segue¹⁸⁹:

«I protopresbiteri vegliano sulla fede ed i costumi dei chierici e della loro famiglia, dei maestri e dei fedeli¹⁹⁰; visitano ogni anno le parrocchie del loro distretto ed ispezionano chiese, cimiteri, scuole¹⁹¹; presiedono la riunione dei sacerdoti del distretto; troncano certe cause in prima istanza

¹⁸⁷ Cfr. Mansi 42, 522-526.

¹⁸⁸ ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 192^r; Mansi 42, 769/A-B; cfr. I.B. Pitra, *Juris ecclesiastici graecorum historia et monumenta*, I, Romæ 1864, 454ss.; cfr. A. Grama, *Instituțiunile calvinesci în biserica românească din Ardelu. Studiu istorico-canoniceu*, Blasiu 1895, 94ss.; cfr. Moldovanu, *Acte sinodale*, II, 119; cfr. T. Cipariu, *Acte și fragmente*, Basiu 1860, 150; T. Cipariu, *Arhivu pentru filologie și istorie*, Blasiu 1867-1871, 629; cfr. can. 10 di Antiochia (341), Pitra, *Jus ecclesiastici*, I, 459-460; cfr. (Patrologia greca) PG 137, 1302, 1418; cfr. can. 3 di Alba-Iulia (1700), Moldovanu, *Acte sinodali*, II, 120; cfr. can. 2 di Blaj (1821); can. 2 di Blaj (1833); can. 5 di Făgăraș (1725); cfr. O. Bejan, *De hierarchia ecclesie romenorum unitorum secundum vigentem disciplinam*, (Excerpta ex dissertatione ad lauream), Romæ 1942, 7ss.; O. Bejan, Una singolare prerogativa, *Revue de droit canonique* 10-11, 1960-1961, 3-4, 24-44; cfr. Filip, *La missione apostolica*, 296-297, (Appendice F).

¹⁸⁹ Mansi 42, 522/C-524/C, [trad. nostra].

¹⁹⁰ Mansi 42, 522-524.

¹⁹¹ Mansi 42, 524; ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 192^v; cfr. can. 25 di Antiochia (341).

come giudici delegati; danno l'autorizzazione di benedire un matrimonio o ne vietano temporaneamente la celebrazione; insediano parroci, rettori di scuole, fabbricatori di chiese nelle loro funzioni; presiedono il funerale dei parroci; fanno l'inventario dei beni dei defunti; prendono delle misure per la cura spirituale della parrocchia, sotto riserva di approvazione ulteriore per il vescovo; partecipano ai sinodi eparchiali; benedicono le chiese ed i cimiteri, i vasi ed i vestiti sacri; prendono parte all'elezione del vescovo là dove ve ne è usanza¹⁹²; percepiscono certe tasse; rappresentano il loro distretto presso l'autorità civile¹⁹³.

Invece, per quanto riguardava tale oggetto, nella sessione V del 17 settembre 1858, circa i protopresbiteri e secondo i vescovi romeni, riuniti a Blaj, spettavano, invero, i seguenti uffici:

2. *Ecclesias et parochias visitandi, ad decorem cultus divini omnia necessaria disponendi, matriculas aliaque protocolla parochialia inspiciendi, rationes ecclesiarum pro re nata revidendi, confectionem relationum periodicarum de tempore præstandarum iniungendi;*
3. *Causas respective controversas obtutu proventuum beneficalium inter respectivos prædecessores et successores pacifica modalitate componendi, qua non succedente, debite disquirendi, atque resultatam una cum opinione meritoria isthuc promovendi;*
4. *Defectus in officio pastorali cleri curati intervenientes delegata potestate inquirendi, atque si alia pœna in eos animadvertendum non foret, fraterna correctione castigandi, repetitis in casibus, aut si maioris essent momenti, debite cognoscendi, atque resultatam una cum meritoria opinione horsum perferendi*¹⁹⁴.

La Congregazione generale del 27 febbraio 1859 su quanto esposto non ravvisò cosa alcuna che andasse contro i *sacri canones*. Fu quindi risoluto intorno a ciò in risposta al dubbio 4°: *Nihil esse per Sanctam Sedem animadvertendum*¹⁹⁵.

¹⁹² Unicamente nell'Arcieparchia di Alba-Iulia e Făgăraș.

¹⁹³ Cfr. O. Bejan, *De hierarchia ecclesiæ*, 36-56; O. Bejan, Una singolare prerogativa, *Revue de droit canonique* 10-11, 1960-1961, 3-4, 34ss.; cfr. Mansi 42, 937ss.; cfr. Moldovanu, *Acte sinodali*, I, 35.

¹⁹⁴ Le facoltà annoverate sotto i nn. 1, 5 e 6 non occorre qui riferire, i quali sono seguenti: 1. *Ecclesias et cœmeteria benedicendi*; 5. *Ab uno banno ecclesiastico urgente necessitate, gravi de causa autem et a duobus, dispensandi, numquam tamen clericis huius diœcesis sub hac facultate intellectis*; 6. *In causis matrimonialibus iuxta facultatem a Tribunali matrimoniali sibi assignandam activitate Commissarii delegati perfungendi*. ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 192v; Filip, *La missione apostolica* 300, (Appendice F); cfr. Bejan, *De hierarchia ecclesiæ*, 36-56; O. Bejan, Una singolare prerogativa, *Revue de droit canonique* 10-11, 1960-1961, 3-4, 34ss.; cfr. Mansi 42, 937ss.; cfr. Moldovan, *Acte sinodali*, I, 35.

¹⁹⁵ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 70), 39; Mansi 42, 769/C.

Del diritto invece che si attribuiva ai protopresbiteri, di giudicare *ut in foro delegato prima instantia* le cause ecclesiastiche, comprese quelle matrimoniali¹⁹⁶, avremo a parlare a proposito del tit. X, cap. 3, *De instantiarum foris*¹⁹⁷; per quanto riguarda i protopresbiteri *ad synodus diæcesanas conveniendi et una cum episcopo de rebus ecclesiasticis consilia ineundi*¹⁹⁸, di questo punto e del relativo diritto di precedenza espresso nel n. 3¹⁹⁹, si parlerà in riferimento al tit. III, cap. 4, *De synodis diæcesanis*²⁰⁰.

Fra le facoltà dei protopresbiteri enunciate dall'episcopato romeno nella citata sessione (sess. V) di Blaj s'incontra sotto il n. 1, quella *ecclesias et cæmeteria benedicendi*²⁰¹. E già s'è visto che sulla delega di dette facoltà la Congregazione degli Affari nulla credeva di dover osservare. Del punto 9 di questo argomento, *ad electionem episcopi in synodis ad hunc finem, ubi mos obtinet, celebratis suffragio viritum concurrenti*²⁰².

Infine, osserviamo che il sinodo di Zamoscia (1720) nel tit. IX, *De protopresbyteris sive decanis ruralibus* riduceva l'ufficio dei protopresbiteri alla vigilanza sull'osservanza dei decreti sinodali e sulla condotta del clero e del popolo, all'assistenza del vescovo nella visita eparchiale e in quella a loro stessi spettante per il proprio decanato; ricordava quindi le qualità di cui dovevano essere forniti.

1.3.2.7.4 La figura dei parroci

Nel cap. 10, si attribuiva ai parroci un potere ordinario su un territorio determinato²⁰³; a loro spettava il conferimento ai parrocchiani di tutti i sacramenti, salvo l'ordine; l'obbligo di celebrare la liturgia tutti i giorni secondo l'intenzione di questi. L'obbligo di applicare la Divina liturgia *pro populo* fu infatti sancito per gli orientali nel generale consesso del 23 marzo 1863 con approvazione del Romano Pontefice. Ecco le questioni colà proposte e le relative risoluzioni:

¹⁹⁶ Cfr. Mansi 42, 524ss.

¹⁹⁷ Cfr. Mansi 42, 610.

¹⁹⁸ Cfr. Mansi 42, 526, (II, 6).

¹⁹⁹ Cfr. Mansi 42, 526, (II, 3); cfr. can. 40 ap.; cfr. can. 24 di Antiochia (341).

²⁰⁰ Cfr. Mansi 42, 534.

²⁰¹ ASV, *Rapporti delle Sessioni*, sess. 354, XXV/1859, fasc. 3, f. 192v.

²⁰² Mansi 42, 526/B, 753/C-755/B.; cfr. SCPF, *Ponenze*, 1874, (§§ 34-36), 17-19.

²⁰³ Cfr. Mansi 42, 526-528.

- «1. Se l'obbligo di applicare la Divina Liturgia *pro populo* che secondo il diritto della Chiesa latina viene imposto ai parroci e ad altri ecclesiastici aventi cura d'anime, abbia egualmente luogo per le stesse persone di rito orientale. *Quatenus affirmative*²⁰⁴.
2. In quanto alla determinazione dei giorni, se debbano osservarsi le leggi e consuetudini ragionevoli, che si trovino in vigore in alcuna eparchie del detto rito. *Affirmative*.
3. In mancanza di simili leggi o consuetudini, se tale determinazione debba farsi a norma ed in tutta l'estensione delle leggi latine. *Negative*.
4. Se per gravi ragioni e circostanze possa darsi luogo a qualche riduzione dei giorni fissati dalle leggi latine, ed anche ad una totale dispensa, con l'obbligo però di pregare per il popolo in quelle messe stesse, che dovrebbero applicarsi per esso. *Provisum in tertio, et ad mentem* ovvero che all'occorrenza si faccia sentire ai vescovi della Chiesa orientale l'obbligo, che anche in essa incombe ai pastori di anime di applicare qualche volta la messa *pro populo*, e per ciò che concerne la determinazione dei giorni, si esponga loro la disciplina della Chiesa latina, onde ne abbiano lume per vedere fino a qual punto potrebbe essa convenire alle loro eparchie, e per proporre in ogni caso alla Sede Romana quei temperamenti che fossero ritenuti necessari. Dalle relazioni dei vescovi romeni risulta che i parroci adempiono regolarmente a quest'obbligo; ma vedranno le loro eminenze se convenga aggiungere che si estenda alle feste soppresse secondo l'enciclica *Amantissimi redemptoris* del 3 maggio 1858»²⁰⁵.

I parroci, inoltre, dovevano tenere i registri di battesimi, matrimoni e decessi; predicare tutte le domeniche; fare il catechismo ai bambini e sorvegliare le scuole; percepivano i redditi parrocchiali, non potevano essere destituiti salvo che per processo canonico, partecipavano al sinodo eparchiale e all'elezione del vescovo secondo le consuetudini²⁰⁶.

²⁰⁴ *Ad 1. Affirmative reformato dubio ut sequitur* - Se l'obbligo di applicare la S. Messa *pro populo*, che secondo il diritto della Chiesa latina viene imposto ai vescovi ed ai parroci, abbia egualmente luogo per le stesse persone di rito orientale.

²⁰⁵ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 74), 40; Mansi 42, 526/D-528, 770/A-B.

²⁰⁶ Generalmente per l'invio di delegati, e solamente nell'arcieparchia; cfr. cann. 58, 40 ap.; can. 24 di Antiochia (341); can. 33 di Cartagine (419).

Conclusione

Si concludono qui gli atti del primo sinodo provinciale di Alba-Iulia e Făgăraș, celebrato 5-14 maggio 1872; il metropolita I. Vancea inviò gli atti alla Sede Apostolica, per lettera del 10 agosto 1872²⁰⁷; Pio IX rispose il 28 settembre dello stesso anno²⁰⁸. Gli atti non giunsero alla Congregazione di Propaganda Fide per gli Affari del Rito Orientale che l'8 febbraio 1874. Dopo una prima discussione, il 23 marzo seguente²⁰⁹, la Propaganda Fide sollecitò un parere dettagliato dal P. Pietro Semenenko, uno dei fondatori dei Redentoristi polacchi che rimise il di lui rapporto il 29 giugno 1876²¹⁰. Diversi chiarimenti furono chiesti al metropolita²¹¹; dopo tre Congregazioni generali nel luglio 1878²¹², fu deciso un semplice riconoscimento del sinodo provinciale a patto di apportare le correzioni al testo ed alle note. Il Romano Pontefice ratificò la decisione il 13 agosto 1878; il decreto di approvazione *in forma communi* fu ratificato solamente il 19 marzo 1881, quando gli atti furono definitivamente corretti a Roma; furono ripubblicati a Blaj, quando già si stava preparando già un secondo sinodo provinciale (1882).

La grande importanza di questo primo sinodo provinciale (1872) non poteva sfuggire a nessuno, ciò risulta anche dalle stesse parole del relatore dei suoi atti, il quale si espresse in questi termini:

«Dalle cose dette chiaramente si scorge quanta rilevanza abbia il presente sinodo, il quale secondo le mire della Sede Apostolica dovrebbe presentare un complesso di dottrina e di leggi da servire non solo da 'Codice' della nuova Provincia di Alba-Iulia e Făgăraș, ma anche da modello per gli altri sinodi che dovranno essere celebrati dai greco-cattolici dell'impero austriaco. Tale assemblea ha avuto in mira altresì di stringere sempre più i romeni alla Chiesa romana e in pari tempo appianare la via del ritorno di quei milioni di greci che ne sono tuttora separati»²¹³.

²⁰⁷ Cfr. Mansi 42, 611-614.

²⁰⁸ Cfr. Mansi 42, 616.

²⁰⁹ Cfr. «La Congregazione di Propaganda Fide per gli Affari Orientali», *Ponente* del 1874, n. 6, 2-3: «A recare pertanto un sicuro giudizio intorno ai decreti emanati nel menzionato Sinodo, venne tosto elaborare sui vari capi del medesimo una copiosa «Nota d'Archivio» che si unisce perciò al ristretto, e dalla quale potranno rilevare i consultori quando occorre per l'esame delle singole disposizioni sinodali».

²¹⁰ Cfr. Congregazione di Propaganda Fide per gli Affari Orientali (CPFAO), *Ponenze* del 1877, n. 1.

²¹¹ Cfr. CPFAO, *Ponenze* del 1877, n. 5 (Congregazione generale del 30 marzo 1877).

²¹² Cfr. CPFAO, *Ponenze* del 1878, nn. 6 e 8.

²¹³ Filip, *De concilio provinciali*, Romæ 1954, 52.

Si può affermare che il Sinodo provinciale I (1872) non deluse la legittima aspettativa della Sede Apostolica. Vi furono, per la verità, delle mancanze e delle imperfezioni; che, del resto, erano inevitabili in un simile sinodo che fu il primo del genere tenuto dai greco-cattolici romeni. Aveva quindi ragione il noto relatore degli atti del sinodo ad osservare che:

«[...] se poi siffatte omissioni sembrano scusabili in questo che è il primo sinodo provinciale celebrato dai vescovi greco-cattolici romeni dopo il ritorno alla fede cattolica, s'è voluto non di meno tenerne conto, perché potrebbero almeno da loro aversi in vista nella celebrazione della seconda assemblea sinodale, che a suo tempo terranno»²¹⁴.

Ciò avvenne, infatti, nel 1882 e 1900 con la celebrazione di altri due sinodi provinciali, i quali, anche se meno importanti del primo, lo integrano e ne costituiscono il suo naturale complemento.

Furono questi sinodi provinciali (I, II, III) a dare un posto d'onore alla Chiesa greco-cattolica romena, tra le altre Chiese cattoliche di rito orientale. Sono assai eloquenti in proposito le parole che il Card. Simeoni, Prefetto della Congregazione di Propaganda Fide, il quale fece parte anche della Delegazione apostolica che si recò a Blaj nel 1858, rivolse all'intero episcopato romeno nel 1886, dicendo: *Ecclesia Vestra precelit inter omnes ritum Orientalium Ecclesias*²¹⁵.

²¹⁴ SCPF, *Ponenze*, 1874, (§ 360), 186.

²¹⁵ Cfr. Archivio della S. Congregazione per le Chiese Orientali (ASCCO), *Lettere e Decreti*, 1867, 519.